



**PROCURA GENERALE
DELLO SPORT**

RELAZIONE ANNUALE

2016

redatta ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento

1. Premessa

A oltre due anni dall'entrata in vigore della riforma della Giustizia Sportiva con l'approvazione del Codice CONI in attuazione della modifica statutaria, che ha visto istituita la Procura Generale dello Sport (d'ora in poi PGS), può ragionevolmente sostenersi che gli obiettivi siano stati raggiunti. Questo sia sotto il profilo organizzativo dell'Ufficio, sia per l'aderente flusso dei dati transitati dal sistema costituito dalla piattaforma informatica.

In particolare l'immediatezza nella trasmissione degli atti contenuti nel fascicolo disciplinare, secondo l'ordine redazionale scandito dalle varie fasi previste nelle indagini preliminari, ha consentito un aderente vaglio da parte della PGS secondo le attribuzioni ad essa conferite.

Detta attività viene esperita per via informatica riducendo al minimo l'esigenza di "stampo-cartacea", e, quindi, minore aggravio di oneri di archiviazione.

Ciò nondimeno si è omesso il doveroso controllo delle attività delle Procure federali: talché n. 226 sono stati gli interventi correttivi e di indirizzo, sempre in spirito di fattiva collaborazione per il migliore ed uniforme esercizio dell'azione disciplinare (vds. **ALLEGATO 2**).

Sono state rimosse in radice le iniziali perplessità di ingerenza nell'azione disciplinare, facoltà esclusiva del Procuratore federale, che, anzi, nei più dei casi, ha accolto di buon grado la condivisione di pareri espressi sugli intendimenti di archiviazione

e sulle concordate sanzioni su richiesta, ora con osservazioni previste nella fase precedente al deferimento.

Dimostrazione ne è che le avocazioni sono state solamente **6**.

A proposito delle modifiche al Codice di Giustizia Sportiva CONI (d'ora in poi CGS CONI), apportate come previsto ad un anno dall'entrata in vigore, che hanno fatto emergere alcune problematiche di cui si cennerà in seguito, la criticità maggiore è stata determinata dalla lentezza nell'accoglimento nei vari regolamenti di giustizia federale, creando una disarmonia applicativa che ha costituito notevole aggravio di lavoro. Basti pensare che, ad oggi, a distanza di oltre un anno dall'approvazione delle modifiche (9 novembre 2015), ancora **18** tra Federazioni Sportive Nazionali (d'ora in poi FSN) e Discipline Sportive Associate (d'ora in poi DSA) non risultano aver adeguato i rispettivi regolamenti.

Per quanto riguarda il cambio di mentalità procedimentale, che necessariamente deve garantire una più efficace *"intraprendenza investigativa"* nella raccolta dei riscontri alle segnalazioni relative quanto meno ai casi più delicati, questa è ostacolata dalle ridotte risorse riservate dalle FSN / DSA alle Procure.

Sostanzialmente viene disattesa la deroga ai Principi fondamentali introdotta dal comma 6 dell'art. 3 del CGS CONI.

2. ATTIVITA'

Il dato più significativo, che emerge dal riepilogo dei procedimenti disciplinari, è il numero pressoché uguale nelle FSN, mentre è in marcato aumento, in percentuale, quello delle DSA (vds. **ALLEGATO 1**).

Svetta per carico di lavoro la FIGC, seguita dalla FIT, dalla FISE e dalla FIP.

Preme sottolineare che dal complessivo dei procedimenti iscritti, non sempre gli organici delle Procure risultano proporzionati ai carichi di lavoro.

Complessivamente si registra una contrazione delle richieste di proroga delle indagini (diretta conseguenza dei mutati periodi con le intervenute modifiche legislative).

Il ricorso alle sanzioni su richiesta è ancora limitato, eccezion fatta per la FIGC, venendo meno l'auspicato effetto deflattivo, soprattutto nella fase predibattimentale, attualmente sottoposta alle osservazioni da parte della PGS.

Sul piano generale, rispetto alle peculiarità degli illeciti disciplinari rappresentati nella relazione dell'anno precedente e doveroso sottolineare:

a) Frodi sportive connesse alle scommesse

E' un fenomeno recrudescenze non tanto per quanto rilevato, piuttosto per il sommerso di cui si percepisce soltanto l'esistenza, senza poter raccogliere elementi significativi di riscontro.

Gli episodi trattati (vds. **ALLEGATO 3**) sono frutto per lo più di segnalazioni di anomalie registrate nei flussi di scommesse che di per sé non costituiscono né un elemento qualificante di reato, in base alla Legge 401/89; né un valido strumento di indagine.

In tal senso, con la partecipazione della PGS alle riunioni presso l'Unità Informativa Scommesse Sportive (UISS), nonché al progetto da parte del CONI "Anti Match Fixing" si cerca di favorire lo scambio informativo per individuare i migliori percorsi investigativi per accertare la singola responsabilità di tesserati.

Nel contempo, interagendo fattivamente con l'Autorità Giudiziaria, che dispone di strumenti di indagine ovviamente pervasivi - soprattutto dopo l'inasprimento della pena edittale prevista, pur mantenendo la piena autonomia della disciplina sportiva - possono raggiungersi risultati più concreti.

Và sottolineato che, per la prima volta, nella nota inchiesta sui tennisti di livello internazionale, è stata l'Autorità Giudiziaria a raccogliere gli elementi probanti da quella sportiva, e non viceversa come solitamente accade: ciò è stato possibile individuando i responsabili delle frodi sportive attraverso le scommesse on-line.

Il sistema investigativo verrà applicato anche per il tratto a venire.

Ciò anche in ragione della risoluzione della Commissione parlamentare antimafia, approvata dall'Assemblea della Camera dei Deputati il 17 gennaio scorso e recepita, con il parere favorevole del Governo, per l'adozione di uno specifico provvedimento legislativo.

Si sottolinea, infatti, al punto 12) del documento (vds. **ALLEGATO 4**) l'auspicio dell'inasprimento delle pene previste per le violazioni dell'art 4, legge 401/89 in materia di "esercizio abusivo di attività di gioco e di scommesse": argomento, questo, che sottende l'importanza di sottoporre al controllo da parte dei Monopoli di Stato tutti i punti di riceverie e scommesse sportive.

b) Abusi su minori e violenze sessuali

Costituisce tristemente una realtà tutt'altro che in via di dimensionamento.

La sintesi della casistica lo dimostra esaurientemente (vds. **ALLEGATO 5**).

Si tratta di un fenomeno acuito dal rapporto tra allenatore/istruttore e il minore praticante l'attività sportiva: quest'ultimo si assoggetta all'autorevolezza dell'insegnante di un gioco, una disciplina praticata e gradita.

La sudditanza psicologica che ne deriva induce erroneamente il giovane a non individuare il male che gli si arreca e, nel più dei casi, gli preclude la possibilità di denunciarlo.

Recenti drammatici episodi, reiterati nel tempo e verificatisi in una comunità sociale ristretta, suggeriscono di sensibilizzare le società sportive ad una maggiore vigilanza attraverso gli organi federali.

A tal fine si propone di organizzare incontri e tavole rotonde sul tema con la partecipazione di esperti del settore e il coinvolgimento anche dei rappresentanti delle Procure federali.

c) Atti di violenza

Quanto rappresentato nella relazione dello scorso anno ha visto un sostanziale dimensionamento (vds. **ALLEGATO 6**).

Gli episodi verificatisi non denotano più quella caratteristica "*sistemica*" che tanto avevano allarmato, soprattutto con il grave coinvolgimento di situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Più fatti isolati tra loro si sono comunque verificati.

L'esigenza è sempre quella di far recepire l'eticità e i valori dello sport quale cultura del rispetto dell'avversario e riconoscimento del "*merito sportivo*".

d) Illeciti di natura economica-gestionale

Il controllo gestionale-amministrativo è svolto dal Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso ogni FSN / DSA. Detta attività si esercita essenzialmente sul bilancio consuntivo e sulle deliberazioni consiliari attinenti operazioni economico-finanziarie.

Verifiche vengono svolte dall'opera di vigilanza del CONI da parte dell'ufficio all'oupo preposto.

L'emergere di irregolarità nel decorso anno suggeriscono l'adozione di norme sanzionatorie disciplinarmente in analogia all'implicita previsione adottata nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

All'art. 8, infatti, vengono perseguiti *“i comportamenti diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia”*.

La rilevanza della fattispecie di cui si tratta anche sotto il profilo penale è richiamato dal recente pronunciamento della Suprema Corte (vds. **ALLEGATO 7**).

e) Costituzione di società fittizie

Quest'ultima criticità deriva, essenzialmente, come conseguenza del sistema elettorale, su cui di seguito si farà cenno.

Tutte le previsioni statutarie chiariscono quali siano i requisiti per le società affiliate alle FSN / DSA.

Queste non debbono, come è noto, essere un *“vuoto contenitore”*, bensì un polo di aggregazione di tesserati per la pratica sportiva ed organizzati da quadri dirigenziali e settore tecnico.

Essendo per lo più senza finalità di lucro si avvalgono di agevolazioni fiscali previste per legge e non, come è stato accertato in un caso, mezzo per fatturazione di operazioni inesistenti.

3. ESIGENZE DI INTERVENTO SUL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La prassi applicativa dei primi due anni di vigenza del Codice di Giustizia Sportiva ha posto l'esigenza di un intervento correttivo finalizzato a superare alcune incertezze

nell'interpretazione di alcune disposizioni del Codice ed a renderne uniforme l'applicazione.

Nella formulazione delle proposte, che seguono, si è tenuto anche conto delle segnalazioni ed osservazioni contenute nelle sentenze del Collegio di Garanzia dello Sport.

Le proposte di modifica riguardano sia disposizioni di carattere procedimentale (norme generali sul funzionamento del processo sportivo), sia di natura sostanziale, valutando anche, là dove possibile, il ricorso a deliberazioni del Consiglio Nazionale.

1. Sulla sospensione dei termini di durata del procedimento (art. 38, comma 5, lett. a))

La proposta di modifica riguarda il contenuto della lett. a) del comma 5 dell'art. 38 che, testualmente, prevede che tra le cause di sospensione dei termini del procedimento vi sia l'esercizio dell'azione penale.

Va segnalato che, già l'Ufficio del Segretario Generale del CONI aveva richiesto in data 15.12.2015 alla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport un parere in ordine all'interpretazione da attribuirsi alla disposizione citata finalizzata a chiarire se, effettivamente, il corso dei termini del procedimento disciplinare fosse da ritenersi sospeso per il solo fatto dell'avvenuto esercizio dell'azione penale (in ordine agli stessi fatti) e come si coniugasse tale previsione sia con il comma 7 dell'art. 39 del CGS CONI, che stabilisce che *“in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito..”*, sia con l'ultima parte della medesima lett. a) laddove viene ribadito che *“l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto”*.

Negli stessi termini è stato chiesto (parere 2) di precisare se l'art. 34 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, che prevede che *“il corso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice della giustizia sportiva del CONI, fatta salva la facoltà del collegio giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare”*, sia conforme o meno al CGS CONI, *vertendosi anche, in questo caso, in un'ipotesi di apparente contrasto con il citato comma 7 dell'art. 39 del richiamato Codice*.

Con parere n. 1/2016, reso in data 15 febbraio 2016 e depositato il successivo 16 marzo, la Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport aveva risposto ai quesiti sopra enunciati nei termini che seguono:

“1. Pur nella scarsa chiarezza della formulazione della disposizione di cui alla lett. a) dell'art. 38, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI l'effetto sospensivo del procedimento disciplinare e dei relativi termini, in caso di pendenza di procedimento

penale (sui medesimi fatti) si ha nel solo caso in cui "l'incolpato sia stato arrestato o fermato o si trovi in stato di custodia cautelare", oltre ovviamente in tutti gli altri casi già previsti alle lettere b), c), d) ed e) della medesima disposizione.

Il mero esercizio dell'azione penale, pertanto, non può giammai determinare la sospensione del corso dei termini posto che in questo caso, ha chiarito il Collegio, non si verterebbe in una situazione di impossibilità per l'incolpato di partecipare al procedimento e dunque di una lesione del suo diritto di difesa, che invece ricorre in tutte le altre ipotesi espressamente previste dal comma 5 (nelle quali si determina, appunto, l'effetto sospensivo del procedimento disciplinare e dei relativi termini). D'altronde - osserva ancora il Collegio di Garanzia dello Sport - se davvero il procedimento disciplinare venisse sospeso per effetto dell'avvenuto esercizio dell'azione penale (e sino all'esito del relativo giudicato), si finirebbe non solo per contraddire la riconosciuta autonomia dell'azione disciplinare rispetto a quella penale, ma addirittura per depotenziare l'efficacia dell'azione disciplinare medesima.

3. Va, comunque, rivolto un invito al legislatore ad intervenire per porre fine alle incertezze derivanti dalla non chiara formulazione della norma".

Le conclusioni a cui è pervenuto il Collegio di Garanzia dello Sport nel richiamato parere (vds punto n. 3), inducono la PGS ad avanzare la seguente proposta di modifica del testo della lett. a) del comma 5 dell'art. 38 del CGS CONI.

In particolare, si propone l'eliminazione dalla parte iniziale della lett. a) del comma 5, della seguente frase: "per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero".

Il nuovo testo dell'art. 5 lett. a), a seguito della presente proposta, risulterebbe pertanto il seguente:

"5. Il corso dei termini è sospeso:

- a. se l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;".*

2. Decorrenza del termine di proroga delle indagini (art. 47, comma 3)

L'introduzione della previsione normativa "Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione" crea disallineamenti tra Procure federali e PGS nell'individuazione del "dies a quo", comportando il rischio dell'inutilizzabilità di atti compiuti nella fase non "coperta" da proroga.

Prendendo anche spunto da quanto sancito all'art. 406, comma 8, c.p.p., eliminando la frase premessa, si rende automatico il prosieguo delle indagini prorogate a far data dall'iniziale iscrizione di avvio dell'azione disciplinare.

3. Sospensione dei termini in occasione del periodo feriale

L'istituto della sospensione feriale dei termini del procedimento è disciplinata dall'art. 1 della legge n. 742/1969, recentemente novellata per effetto della introduzione della legge 162/2014 che ha individuato nel periodo dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno il periodo di sospensione feriale applicabile a tutti i procedimenti penali, civili ed amministrativi.

Tuttavia, la prassi applicativa ha posto la necessità di modulare il periodo di sospensione feriale sulla base delle caratteristiche dell'attività sportiva a cui afferisce la singola Federazione, così da far coincidere la sospensione feriale nel periodo di fermo attività.

Si propone, pertanto, che ciascuna FSN / DSA individui il periodo di sospensione feriale in via autonoma, determinandolo all'inizio di ogni anno solare.

4. Legittimazione della Procura federale a costituirsi nel giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport (art. 59, comma 2)

L'attuale assetto normativo individua nella sola FSN / DSA e nella PGS le parti a cui deve essere notificato il ricorso avanzato dall'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport attribuendo altresì la facoltà ad entrambe di intervenire alle udienze del relativo giudizio, nonché di presentare memorie o conclusioni orali.

Rimane esclusa da tale diritto e dalla facoltà di intervento nel giudizio, la Procura federale. Il tenore letterale della norma e le più recenti pronunce del Collegio di Garanzia dello Sport (cf. decisione n. 29/2016 SS.UU.), sembrerebbero confermare tale indicazione, nel senso che l'unica ipotesi in cui l'ufficio della Procura federale risulterebbe legittimato a partecipare al giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, risulterebbe ancorata al caso in cui la Procura federale abbia essa stessa, ex art. 54, comma 2, formulato ricorso in quanto parte nei cui confronti era stata pronunciata la decisione di merito.

In difetto, ossia *“una volta consumata la facoltà di contestare la decisione con lo strumento offerto dalla normativa non è configurabile una partecipazione al giudizio, attraverso un atto di intervento, della Procura federale”* (così Collegio di Garanzia, SS.UU., sentenza 29/2016).

Nè si potrebbe dare corso, per l'espressa carenza di previsione normativa (vds ancora sul punto Collegio di Garanzia, SS.UU. sentenza n. 29/2016), ad una costituzione in giudizio della FSN / DSA tramite mandato a rappresentare conferito al Procuratore federale, trattandosi di un mezzo improprio non previsto dal legislatore.

Poiché tale assetto normativo appare stridere con l'esigenza di garantire anche alla Procura federale, ufficio investigativo che ha sin dall'inizio seguito la vicenda oggetto del

contenzioso sportivo, la partecipazione diretta a tutte le fasi del procedimento sportivo, e dunque anche a quella dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, si propone di modificare l'art. 59, comma 2, mediante l'inserimento della seguente aggiunta:

“c) alla Procura federale che ha facoltà di intervenire, depositare memoria ovvero di prendere conclusioni orali nel corso dell'udienza fissata per la discussione.”

5. Ricorso al Collegio di Garanzia per sentenza assolutoria (art. 54, comma 1)

L'esigenza di modifica sorge in ragione dell'attuale formulazione dell'art. 54 che limita la possibilità di impugnazione delle decisioni dei Giudici federali ai soli casi di controversie in cui vi sia stata l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 gg. o pecuniarie inferiori a 10 mila euro.

La descritta formulazione normativa ha innescato una serie di problematiche applicative segnalate anche dal Collegio di Garanzia (decisioni n. 29/2016 e 3/2016) attinenti alla impossibilità di proporre gravame dinanzi al Collegio in presenza di decisioni assolutorie in entrambi i gradi di giudizio (cd doppia conforme) o in uno solo di essi.

Al fine di superare tale impasse e rendere così possibile l'impugnativa di tutte le decisioni degli organi di giustizia delle Federazioni, fermo restando il limite già posto dall'art. 54, si propone la seguente aggiunta al testo dell'art. 54:

“...ferma restando l'impugnabilità delle sentenze assolutorie”.

6. Audizione dell'incolpato dopo la comunicazione di conclusione delle indagini (art. 44, comma 4)

Escludere la possibilità per l'incolpato di essere audito dopo la comunicazione di conclusione delle indagini costituisce una ingiustificata contrazione del diritto di difesa, tenuto, peraltro, conto che nella fase preliminare delle indagini possono non essere acquisiti tutti gli elementi posti a presupposto della contestazione.

Riformulando: “... assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero per chiedere di essere sentito.”

7. Termini di iscrizione nel Registro della notizia avente rilievo disciplinare (art. 44, comma 1)

Si segnala l'esigenza di regolamentare in maniera chiara - attraverso l'inserimento di una specifica locuzione all'interno dell'art. 44 CGS - il dovere delle Procure federali di procedere ad una tempestiva iscrizione, negli appositi Registri, delle notizie di fatti o atti aventi rilievo disciplinare di cui hanno avuto notizia o comunicazione.

Si è verificato, infatti, che qualche Procura federale, anche a causa di problematiche legate al carico di lavoro dell'ufficio, abbia proceduto alla iscrizione di un fatto avente rilievo disciplinare a distanza di diversi mesi dal momento acquisitivo della notizia o della comunicazione pervenuta.

La presente proposta mira a suggerire, non già il ricorso a criteri discrezionali quali "*tempo ragionevole*" o "*periodo congruo*" che finirebbero per lasciare inalterato il problema della necessaria celerità nell'iscrizione, bensì l'utilizzo di una dicitura che non offra margini a dubbi interpretativi di alcun genere.

Si propone, pertanto, la seguente aggiunta all'art. 44, comma 1, del CGS:
"A tal fine iscrive nell'apposito registro, senza ritardo, le notizie di fatti o atti aventi rilievo disciplinare."

8. Perentorietà dei termini nel giudizio disciplinare (art. 44, comma 4)

Il novellato CGS ha fissato termini anche nella fase delle indagini preliminari all'art. 44, comma 4, nell'intento di incentivare la rapidità delle stesse, ponendo la PGS in condizione di sollecitare l'assolvimento delle incombenze.

Detti periodi devono intendersi ordinatori e non perentori.

9. Estensione a tutti i tesserati della previsione dell'art. 11 del Codice di comportamento sportivo e del relativo all. A

La proposta mira ad estendere a tutti i tesserati la previsione di cui all'art. 11 del Codice di comportamento sportivo, che prevede l'immediata sospensione cautelare dei componenti degli organi centrali e territoriali del CONI in caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti nell'elenco di cui all'allegato A del Codice.

L'esigenza origina dalla necessità di evitare prima della definizione del giudizio disciplinare, come si è verificato in passato, che tesserati raggiunti da condanne, seppur non definitive, possano continuare a svolgere la propria attività di tesserato con inevitabili ripercussioni sia in termini di rischio di reiterazione della violazione sia di sfiducia verso il movimento sportivo e dei suoi rappresentanti istituzionali.

10. Ruolo della Commissione Federale di Garanzia (art. 5)

La tutela dell'autonomia e indipendenza degli organi di giustizia e delle Procure federali dovrebbe essere garantita dal "*vaglio di idoneità tratto dai curricula*" presentati dai candidati che hanno avanzato la manifestazione di interesse all'incarico.

In realtà il comma 3 del richiamato articolo del CGS CONI ipotizza "l'eventualità" di tale pubblico invito, anziché l'obbligatorietà.

Altra marcata criticità – che confligge palesemente, in pratica, con il criterio di indipendenza di giudizio degli organi in parola – è che la nomina si ha ad opera del Consiglio Federale su proposta del Presidente.

Per ovviare a tale discrasia sembrerebbe lecito investire di maggiori poteri selettivi detta Commissione di Garanzia, anche senza incidere sull'autonomia delle scelte federali.

Ciò potrebbe avvenire stabilendo negli Statuti federali criteri di selezione distinti da punteggi per titoli e competenze, specifiche e generali, tali da limitare l'ambito discrezionale a parametri prefissati.

11. Commissione Verifica Poteri

I componenti della Commissione Verifica Poteri, secondo una previsione pressoché ricorrente in gran parte degli Statuti federali, vengono individuati tra i componenti degli Organi di Giustizia e/o della Procura federale.

Ciò determina frequenti richieste di astensione, qualora siano contestate determinazioni assunte dalla Commissione sull'ammissione di delegati al voto assembleare.

Volendo mantenere il principio dell'autonomia e indipendenza posto a garanzia degli organi giudicanti, basterebbe modificare la previsione statutaria, precisando che la scelta ricade su componenti di altre Federazioni.

4. ULTERIORI PROPOSTE

Sarebbe auspicabile che l'ampio quadro di riforme non si esaurisse a quello della Giustizia Sportiva, ma che estendesse i suoi effetti dall'iniziale anelito di trasparenza ad una maggiore "*buona pratica*" nella gestione delle FSN / DSA.

E' di tutta evidenza che la PGS abbia registrato un acuirsi delle criticità susseguenti alle Assemblee svoltesi per il rinnovo delle cariche per il nuovo quadriennio olimpico 2017/2020.

Per questo le problematiche potranno essere risolte, alla radice, solo attraverso un provvedimento legislativo che possa riadeguare ai tempi e ad una migliore e più efficiente

gestione degli enti sottoposti alla vigilanza del CONI con riguardo alle leggi **91/81 e 242/99**.

Recenti sono le problematiche connesse ad azioni giudiziarie nei confronti degli Organi di Giustizia federali e del CONI, emerse a seguito di pronunce del TAR e di iniziative conseguenti a denunce trattate da Procure della Repubblica.

Alcuni magistrati, sia pure con decisioni non definitive, hanno accolto le istanze dei ricorrenti, sia in sede amministrativa che penale:

- a) la sentenza del TAR Lazio (n° 11146/2016 del 10/11/2016 - **ALLEGATO 8**), resa a fronte di impugnazione della pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI da parte di un atleta tesserato della Federazione Ginnastica d'Italia, il quale aveva sollecitato il TAR per il riconoscimento del risarcimento dei danni derivanti - a suo avviso - da un'ingiusta sospensione dall'attività agonistica irrogata dagli organi della Giustizia Sportiva;
- b) un secondo pronunciamento, ancora più recente, del TAR Lazio (n° 01163/2017 del 23/1/2017 - **ALLEGATO 9**) con il quale il giudice amministrativo ha nuovamente ritenuto il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno quale conseguenza di decisioni emesse da organi (in questo caso solo federali) della giustizia sportiva, ritenute illegittime;
- c) in sede penale, informazioni di garanzia notificate a Procuratori federali per il reato di diffamazione, commesso durante l'esercizio dell'azione disciplinare.

Sia i giudici amministrativi che i pubblici ministeri, nei rispettivi provvedimenti, hanno inteso giustificare le loro decisioni, interpretando l'attuale normativa in maniera restrittiva, ed escludendo così, per gli appartenenti agli Organi di Giustizia Sportiva, l'equiparabilità alle note guarentigie invece riservate alla magistratura statale, sia ordinaria che onoraria.

L'impatto di tali decisioni, che vanno comunque rispettate come tutte le pronunce, rischia però di produrre effetti davvero devastanti sul sistema della giustizia sportiva, già reduce, da anni, di spesso fragile convivenza ed equilibrio con la giurisdizione statale, in una continua evoluzione normativa e giurisprudenziale a tutti nota.

In particolare il TAR – ignorando il pronunciamento della Corte Costituzionale (Sentenza n. 49/2011 del 7 febbraio 2011) – si è espresso negando alle decisioni degli organi di giustizia federale e a quelle del Collegio di Garanzia l'applicabilità dell'**art. 1** della legge **117/1988**, relativo ai casi di responsabilità dovuta a dolo o colpa grave nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Analogamente, in sede penale, a fronte di contestazioni circa la valenza diffamatoria delle argomentazioni utilizzate quale nesso logico per sostenere l'incolpazione in materia disciplinare, sarebbe opportuno riconoscere l'applicabilità della scriminante speciale già prevista dall'art. 598 c.p. relativa all'esclusione della possibilità per simili condotte.

Ovviamente quanto precede attiene l'introduzione di specifiche novelle legislative che possano preservare l'iniziativa nell'esercizio dell'azione disciplinare e l'autonomia della giustizia sportiva.

5. RITARDI NELL'ATTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI

Uno dei "motori" del nuovo corso della giustizia sportiva è garantire la tempestività e la celerità ai processi decisionali nell'ambito della disciplina sportiva.

Si è, più volte, richiamata l'esigenza di un cambio di mentalità procedimentale, di una maggiore applicazione da parte degli incaricati e di una accentuata flessibilità e sinteticità decisionale.

Non possono, quindi, non essere stigmatizzate alcune carenze organizzative di base, in fase attuativa, tra cui:

- a) Adeguamento sei singoli regolamenti di giustizia federali alle intervenute modifiche legislative adottate dal CONI.

Basti pensare che, a fronte dell'approvazione da parte del Consiglio Nazionale, in data 9 novembre 2015 – cioè, pressoché ad un anno dall'entrata del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, come previsto – **a tutt'oggi ancora 18**, tra Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, non si sono viste approvare dalla Giunta Nazionale i regolamenti modificati.

Tale disallineamento ha comportato, e comporta, notevoli disagi nella trattazione dei singoli fascicoli, tenendo in debito conto dei rischi di estinzione di procedimenti per il superamento di termini o periodi modificati.

- b) L'**art. 8** del Codice della Giustizia Sportiva del CONI prevede l'istituto del patrocinio gratuito a garanzia dell'accesso alla giustizia da parte di soggetti meno abbienti, non in grado, quindi, di sostenere i costi di una assistenza legale.

Sia le condizioni per l'ammissione, sia le risorse all'uopo destinate non sono state stabilite dai rispettivi Consigli Federali; né è stata data attuazione a quanto analogamente previsto per il Collegio di Garanzia.

Sullo stesso tema è doveroso aggiungere che la previsione della deroga all'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali circa la possibilità di retribuire i professionisti, componenti gli organi di giustizia o la Procura, non ha, sinora, formato oggetto di statuti provvedimenti federali.

Gli stanziamenti relativi favorirebbero una incentivazione, soprattutto per quegli uffici sottoposti a maggiori oneri di lavoro.

- c) Il casellario delle condanne sportive, indicato all'**art. 8** del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della PGS, richiama l'esigenza di vietare il ricorso alla sanzione concordata su richiesta – pre o post atto di deferimento – per i ricedivanti, siano essi tesserati o affiliati.

Sinora si è potuto fare ricorso esclusivamente alla "*memoria*" in ambito federale, ovviamente limitata ai casi più recenti, di cui vi sia traccia nell'immediatezza e, ciò, a causa della mancata istituzione di un casellario centralizzato, aggiornato informaticamente, presso la PGS.

Manca, infatti, ancora la condivisione da parte dell'ufficio del Garante della Privacy.

Si allega:

1. Specchio riepilogativo dei dati
2. Elenco degli interventi
3. Flussi anomali di scommesse sportive
4. Risoluzione della Commissione Parlamentare Antimafia recepita dall'Assemblea della Camera dei Deputati
5. Elenco dei procedimenti per abusi sessuali
6. Elenco dei procedimenti per comportamenti violenti

7. Sentenza della Corte di Cassazione
8. Sentenza del TAR Lazio n. 11146/2016 del 10/11/2016
9. Sentenza del TAR Lazio n. 01163/2017 del 23/1/2017

IL PROCURATORE GENERALE dello SPORT
F.to Enrico Cataldi

FSN	2014	2015	2016	TOTALE
FCI	34	35	38	107
FIB	0	9	4	13
FIBA	0	1	1	2
FIBS	2	5	11	18
FIC	0	2	9	11
FICK	1	9	14	24
FICR	0	7	2	9
FIDAL	3	31	44	78
FIDS	41	65	47	153
FIG	1	2	47	50
FIGC	577	1403	1329	3309
FIGH	0	14	9	23
FIGS	0	5	3	8
FGI	8	12	12	32
FIH	11	33	15	59
FIHP/FISR	21	22	24	67
FIJLKAM	0	37	47	84
FIN	6	17	36	59
FIP	59	56	100	215
FIPAV	28	63	60	151
FIPE	0	4	8	12
FIPM	1	13	1	15
FIPSAS	0	12	42	54
FIR	12	25	21	59
FIS	2	6	4	12
FISE	38	143	110	291
FISG	2	1	1	4
FISI	0	1	4	5
FIT	1	182	143	326
FITA	0	0	6	6
FITET	3	5	8	16
FITARCO	1	16	20	37
FITAV	1	7	1	9
FITRI	0	0	11	11
FIV	0	13	10	23
FMI	0	10	6	16
FMSI	0	10	3	13
FPI	0	40	60	100
UITS	1	1	3	5
TOTALE	854	2317	2315	5486


DSA/ALTRO	2014	2015	2016	TOT.
FASI	0	1	2	3
FIBIS	6	12	23	41
FICSF	0	1	2	3
FID	0	0	2	2
FIDAF	0	0	4	4
FIGB	0	12	6	18
FIKBMS	0	2	4	6
FIRAFT	0	3	1	4
FISB	0	0	3	3
FITDS	0	0	3	3
FITETREC-ANTE	2	2	3	7
FITW	0	3	0	3
FSI	0	18	4	22
ALTRO	0	5	77	82
TOTALE	8	59	134	201

TOTALE FSN+DSA+ALTRO	862	2376	2449	5687
-----------------------------	------------	-------------	-------------	-------------

	2014	2015	2016	TOTALE
DELEGHE	251	1068	942	2261
PROROGHE	112	499	341	952
ARCHIVIAZIONI	147	617	597	1361
AVOCAZIONI	2	1	6	9
APPLICAZIONI	3	11	6	20

SANZIONI SU RICHIESTA SENZA INCOLPAZIONE				
FIGC	1030	ALTRE FSN/DSA	86	TOTALE 1116
SANZIONI SU RICHIESTA CON INCOLPAZIONE				
FIGC	445	ALTRE FSN/DSA	44	TOTALE 489
TOT. 1475		TOTALE 130		TOTALE 1605


COLLEGIO DI GARANZIA			
PARERI		RICORSI	
2014	2	2014	12
2015	6	2015	102
2016	9	2016	72
TOTALE	17	TOTALE	186
RICHIESTI DALLA PGS		PRESENTATI DALLA PGS	
2014	0	2014	0
2015	2	2015	5
2016	0	2016	6
TOTALE	2	TOTALE	11
COSTITUZIONI DELLA PGS			
2014		10	
2015		20	
2016		26	
TOTALE		56	



FSN	da 1 a 50 FASCICOLI	%
FIBA	2	6%
FISG	4	
UITS	5	
FISI	5	
FIGS	8	
FICR	9	
FITAV	9	
FIC	11	
FIPE	12	
FIS	12	
FIB	13	
FMSI	13	
FIPM	15	
FMI	16	
FITET	16	
FIBS	18	
FIGH	23	
FIV	23	
FICK	24	
FGI	32	
FITARCO	37	
FIG	50	
TOTALE	357	

FSN	da 51 a 3309 FASCICOLI	%
FIPSAS	54	1%
FIH	59	1%
FIN	59	1%
FIR	59	1%
FIHP/FISR	67	1%
FIDAL	78	1%
FIJLKAM	84	1%
FPI	100	2%
FCI	107	2%
FIPAV	151	3%
FIDS	153	3%
FIP	215	4%
FISE	291	5%
FIT	326	6%
FIGC	3309	58%

DSA/ALTRO	N. FASCICOLI	%	
FID	2	4%	
FASI	3		
FICSF	3		
FISB	3		
FITDS	3		
FITW	3		
FIDAF	4		
FIRAF	4		
FIKBMS	6		
FITETREC-ANTE	7		
FIGB	18		
FSI	22		
FIBIS	41		
ALTRO	82		
TOTALE	201		



FSN	2014	2015	2016	TOTALE
FCI	34	35	38	107
FIB	0	9	4	13
FIBA	0	1	1	2
FIBS	2	5	11	18
FIC	0	2	9	11
FICK	1	9	14	24
FICR	0	7	2	9
FIDAL	3	31	44	78
FIDS	41	65	47	153
FIG	1	2	47	50
FIGC	577	1403	1329	3309
FIGH	0	14	9	23
FIGS	0	5	3	8
FGI	8	12	12	32
FIH	11	33	15	59
FIHP/FISR	21	22	24	67
FIJLKAM	0	37	47	84
FIN	6	17	36	59
FIP	59	56	100	215
FIPAV	28	63	60	151
FIPE	0	4	8	12
FIPM	1	13	1	15
FIPSAS	0	12	42	54
FIR	12	25	21	59
FIS	2	6	4	12
FISE	38	143	110	291
FISG	2	1	1	4
FISI	0	1	4	5
FIT	1	182	143	326
FITA	0	0	6	6
FITET	3	5	8	16
FITARCO	1	16	20	37
FITAV	1	7	1	9
FITRI	0	0	11	11
FIV	0	13	10	23
FMI	0	10	6	16
FMSI	0	10	3	13
FPI	0	40	60	100
UITS	1	1	3	5
TOTALE	854	2317	2315	5486


DSA/ALTRO	2014	2015	2016	TOT.
FAFI	0	1	2	3
FIBIS	6	12	23	41
FICSF	0	1	2	3
FID	0	0	2	2
FIDAF	0	0	4	4
FIGB	0	12	6	18
FIKBMS	0	2	4	6
FIRAFT	0	3	1	4
FISB	0	0	3	3
FITDS	0	0	3	3
FITETREC-ANTE	2	2	3	7
FITW	0	3	0	3
FSI	0	18	4	22
ALTRO	0	5	77	82
TOTALE	8	59	134	201

TOTALE FSN+DSA+ALTRO	862	2376	2449	5687
-----------------------------	------------	-------------	-------------	-------------

	2014	2015	2016	TOTALE
DELEGHE	251	1068	942	2261
PROROGHE	112	499	341	952
ARCHIVIAZIONI	147	617	597	1361
AVOCAZIONI	2	1	6	9
APPLICAZIONI	3	11	6	20

SANZIONI SU RICHIESTA SENZA INCOLPAZIONE				
FIGC	1030	ALTRE FSN/DSA	86	TOTALE 1116
SANZIONI SU RICHIESTA CON INCOLPAZIONE				
FIGC	445	ALTRE FSN/DSA	44	TOTALE 489
TOT. 1475		TOTALE 130		TOTALE 1605


COLLEGIO DI GARANZIA			
PARERI		RICORSI	
2014	2	2014	12
2015	6	2015	102
2016	9	2016	72
TOTALE	17	TOTALE	186
RICHIESTI DALLA PGS		PRESENTATI DALLA PGS	
2014	0	2014	0
2015	2	2015	5
2016	0	2016	6
TOTALE	2	TOTALE	11
COSTITUZIONI DELLA PGS			
2014		10	
2015		20	
2016		26	
TOTALE		56	



FSN	da 1 a 50 FASCICOLI	%
FIBA	2	6%
FISG	4	
UITS	5	
FISI	5	
FIGS	8	
FICR	9	
FITAV	9	
FIC	11	
FIPE	12	
FIS	12	
FIB	13	
FMSI	13	
FIPM	15	
FMI	16	
FITET	16	
FIBS	18	
FIGH	23	
FIV	23	
FICK	24	
FGI	32	
FITARCO	37	
FIG	50	
TOTALE	357	

FSN	da 51 a 3309 FASCICOLI	%
FIPSAS	54	1%
FIH	59	1%
FIN	59	1%
FIR	59	1%
FIHP/FISR	67	1%
FIDAL	78	1%
FIJLKAM	84	1%
FPI	100	2%
FCI	107	2%
FIPAV	151	3%
FIDS	153	3%
FIP	215	4%
FISE	291	5%
FIT	326	6%
FIGC	3309	58%

DSA/ALTRO	N. FASCICOLI	%	
FID	2	4%	
FASI	3		
FICSF	3		
FISB	3		
FITDS	3		
FITW	3		
FIDAF	4		
FIRAF	4		
FIKBMS	6		
FITETREC-ANTE	7		
FIGB	18		
FSI	22		
FIBIS	41		
ALTRO	82		
TOTALE	201		



INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT - ANNO 2016				
	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PGS
1	07-01-2016 000028/2015	FIDAL	47 co. 4	Si richiede di sostituire, eventualmente, "il non luogo a procedere con un'intendimento di archiviazione ma si invita anche a procedere con un'indagine
2	07-01-2016 359/15-16	FIGC	47 co. 3	Si concede la proroga invitando inoltre a trasmettere l' O.C.C.
3	07-01-2016 000017/2015	FIDAL	53	Si segnala la mancata trasmissione di alcuni atti attraverso la piattaforma informatica
4	08-01-2016 503/15-16	FIGC	47 co. 4	Si invita a trasmettere un determinato atto per poter valutare l'intendimento archiviazione
5	11-01-2016 10/2015	FCI	12 ter Statuto Coni	Chiarimenti riguardo alle azioni concernente la PGS e ai termini a cui soggiace la PF
6	11-01-2016 794/14-15	FIGC	28	Viene riformulata la sanzione di un patteggiamento non considerato congruo
7	14-01-2016 20/2015 1/2016	FSI	51 co. 4	A titolo di fattiva collaborazione, " si rammenta che i patteggiamenti senza incolpazione non sono soggetti al vaglio della Procura Generale dello Sport"
8	14-01-2016 3/2015	FITAV	51 co. 4	Si segnala l'opportunità, in spirito di leale collaborazione, di impugnare il provvedimento del TF
9	14-01-2016 1/2015	FITw	53	Si invita a notificare la PGS a seguito dell'apertura del procedimento
10	14-01-2015 15/2015	FIPSAS	51 co. 4	Indicazioni sulle modalità di procedere. Si sottolinea la necessità di iscrizioni "tempestive"
11	15-01-2016 298/15-16	FIGC	47 co. 4	Si condivide l'archiviazione
12	19-01-2016 118/2015	FISE	47 co. 3	Si concede la proroga

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT - ANNO 2016				
	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PGS
13	20-01-2016 10f/2015	FIG	53	Si richiede una corretta trasmissione del procedimento per permettere l'applicazione dell'art. 53 CGS CONI
14	25-01-2016 924/14-15	FIGC	23	Non si condivide il patteggiamento
15	25-01-2016 20/2015	FILJKAM	51 co. 4	Si invita ad iscrivere i procedimenti tempestivamente
16	26-01-2016 90/15-16	FIGC		Risposta all'Avv. Jacoviello in merito all'avocazione
17	26-01-2016 463/14-15	FIGC	23	Non si condivide il patteggiamento
18	26-01-2016 197/15-16	FIGC	47 co. 4 e 51 co. 4	Non si condivide l'archiviazione e si invita a procedere con le indagini
19	28-01-2016 17/2015	FIPSAS	47 co. 3	Si sottolinea come l'indagine compiuta non possa essere considerata perché effettuata alla scadenza del termine
20	1-02-2016 5/2015	FITri	47	Si condivide l'intendimento archiviazione ma con alcune precisazioni
21	1-02-2016 notizia 1/2016	FISG	53	Distinzione tra il Registro e il Registo delle altre notizie di illecito
22	2-02-2016 000027/2015	FIDAL		"Si deve intendere esaurita l'indagine"
23	4-02-2016	FIG	53	Si ricorda che è necessario trasmettere gli atti dei procedimenti aperti e gestirli tramite piattaforma
24	9-02-2016	FIG	51 co. 4	In spirito di leale collaborazione, vengono date alcune indicazioni in riferimento ai procedimenti aperti

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT - ANNO 2016				
	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PGS
25	9-02-2016 000018/2015	FIDAL	47 co. 4	Si condivide l'intendimento archiviazione ma con alcune precisazioni riferite alla normativa Antidoping
26	10-02-2016 10/2015	FIG	28	Si condivide il patteggiamento con incolpazione ma si sottolinea come quest'ultimi non devono essere emessi con decreto sanzionatorio
27	11-02-2016 10/2015	FITeT	51 co. 4	Non si condivide l'intendimento archiviazione, si invita a compiere ulteriori indagini e si rimette in termini la PF
28	15-02-2016 2/2016	FITri		Si fa notare che non viene rispettato l'art. 26 del CGS CONI
29	15-02-2016 1/2016	FIPE	47 co. 3	Si concede " <i>motu proprio</i> " prima di esprimersi sull'intendimento di archiviazione
30	18-02-2016 603/15-16	FIGC	51 co. 4	Non si condivide l'intendimento archiviazione, si invita a compiere ulteriori indagini e si rimette in termini la PF
31	18-02-2016 2/2016	FITri		Si segnala la difformità del Regolamento Fitri rispetto al CGS
32	18-02-2016 89/2014	FIPAV	51 co. 6 e 7	Si sottolinea come il potere di avocazione non possa essere esercitato su istanza di parte
33	22-02-2016 83/2015	FIT	47 co. 4	Non si condivide l'intendimento archiviazione e si invita la PF a concludere le indagini e a procedere con l'intendimento di deferimento
34	23-02-2016 292/15-16	FIGC	47 co. 4	Non si condivide l'intendimento archiviazione e si invita la PF a concludere le indagini e a procedere con il deferimento
35	23-02-2016	FIJLKAM		Si invita la PF a iscrivere il procedimento tempestivamente dal momento della venuta a conoscenza del fatto/atto rilevante
36	29-02-2016	FITARCO	51 co. 4	Si chiarisce che gli atti della PF devono essere trattati da parte dell'apposita segreteria degli organi di giustizia

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT - ANNO 2016				
	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PGS
37	29-02-2016 659/15-16	FIGC		Si sottolinea come le attribuzioni della PG non possano esercitarsi nel caso di specie ma si applica il Regolamento di Disciplina degli Organi di Giustizia FIGC
38	01-03-2016 esposto 1/11/2014	FITARCO	51 co. 4	Si richiedono notizie in ordine al mancato sviluppo dello scritto anonimo pervenuto alla PG e PF
39	02-03-2016 7/2014	FMSI	51 co. 4	In spirito di leale collaborazione, si segnala l'opportunità di ricorrere avverso la sentenza del TF
40	03-03-2016 43/2015	FISE	47 co. 4	Non si condivide l'intendimento archiviazione e si invita la PF a concludere le indagini e a procedere con il deferimento
41	03-03-2016 14/2015	FIN	28	Non si ritiene congrua la sanzione
42	04-03-2016 3/2015	FIPSAS	47 co. 4	Non si condivide l'intendimento archiviazione, si invita a compiere ulteriori indagini
43	07-03-2016 2/2016	FIDS	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento archiviazione, si rimette in termini
44	07-03-2016 10/2016	FIJLKAM	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento archiviazione, si rimette in termini
45	08-03-2016 659/15-16	FIGC	51 co. 7	Si sottolinea come il potere di avocazione non possa essere esercitato su istanza di parte
46	08-03-2016 335/15-16	FIGC	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento archiviazione, si rimette in termini
47	10-03-2016 143/15-16	FIGC	28	Si deve escludere il patteggiamento a causa della recidiva
48	18-03-2016	FIDS	51 co. 4	Si ricorda che l'istanza di proroga deve essere "congruamente motivata"

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT - ANNO 2016				
	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PGS
49	21-03-2016 32/2015	FCI	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento archiviazione, si rimette in termini
50	22-03-2016 756/2015-16	FIGC	47 co. 3 e 49	Si concede la proroga e si rappresenta quanto ricevuto dall'A.G.
51	24-03-2016 2/2016	FGI	53	Si invoca un corretto inserimento dei procedimenti in piattaforma
52	24-03-2016 3/2016	FIGB	47 co. 4 e 51 co. 4	Si invita a riformulare l'intendimento archiviazione
53	25-03-2016 25/2016	FISE	47 co. 4	La PG ritiene opportuno un chiarimento in merito alle motivazioni contenute nell'intendimento di archiviazione trasmesso
54	29-03-2016 2/2016	FIBS	53	Si invita la PF a completare il fascicolo di indagine incompleto
55	29-03-2016 4/2016	FIHP	51 co. 4 e 50	Si segnala l'opportunità di informare l'ufficio della Procura Antidoping
56	31-03-2016 8/2015	FITARCO		La PG si astiene dall'esprimersi
57	31-03-2016 5/2016	FIN	12 e 53	La PG sottolinea come gli atti della PF debbano essere trattati da parte dell'apposita segreteria degli organi di giustizia
58	31-03-2016 7/2016	FPI	48 e 51 co. 4	Si segna che il patteggiamento senza incolpazione non è soggetto al vaglio da parte della Procura Generale dello Sport
59	06-04-2016 5-6/2016	FIR	51 co. 4	La PG segnala l'eccessivo ritardo tra le segnalazioni relative ai fatti e l'iscrizione dei fascicoli
60	07-04-2016 35/2015-16	FIP	47 co. 4	Non si condivide l'intendimento archiviazione e si invita ad applicare la normativa vigente

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT - ANNO 2016				
	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PGS
61	07-04-2016 14/2016	FIT	47 co. 3	Non si concede la proroga
62	07-04-2016 33/2016	FIT	47 co. 3	Si richiedono maggiori precisazioni legate all'esigenza istruttoria
63	07-04-2016 19/2016	FIT	47 co. 3	Si richiedono chiarimenti riguardo all'esigenza istruttoria
64	07-04-2016 35/2016	FIT	47 co. 3	Al fine di valutare l'esigenza della seconda proroga, si richiede di chiarire le ragioni dell'ulteriore esigenza istruttoria
65	07-04-2016 11/2016	FIT	47 co. 3	Non si concede la seconda proroga
66	08-04-2016 26/2016	FIT	47 co. 3	Si concede la proroga
67	12-04-2016 13/2015	FITeT	51 co. 4	A titolo di fattiva collaborazione, si segnala che la proroga di patteggiamento deve intendersi ai sensi dell'art. 65 del Reg. Di Giustizia
68	12-04-2016 32/2015	FIC	51 co. 7	Si segnala come la remissione in termini non sia prorogabile
69	13-04-2016 24/2016	FIT	47 co. 3	Non si concede la proroga
70	18-04-2016 7-8-9-10/2016	FIR	53	Si segnala come gli inserimenti vengano ingiustificatamente compiuti in maniera tardiva e incompleta
71	18-04-2016 3/2016	FITeT	53	Si segnala che la conclusione indagine ha la stessa data di caricamento dell'iscrizione, contrariamente a quanto disposto dall'art. 64 co. 7 del regolamento di giustizia Federale
72	18-04-2016 1/2016	FIR	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento di archiviazione. Si invita a compiere ulteriori indagini rimettendo in termini la PF

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT - ANNO 2016				
	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PGS
73	20-04-2016 2/2016	FIT	47 co. 4	Si sottolinea come l'archiviazione sia dovuta al mancato rispetto del termine di durata delle indagini e non alla manifesta infondatezza
74	29-04-2016 880/15-16	FIGC	47 co. 3	Si sottolinea come la proroga possa essere richiesta solo allo scadere dei 60 giorni, termine "nuovo" previsto dopo l'approvazione della Giunta del Regolamento di Giustizia della Federazione
75	29-04-2016 744/15-16	FIGC	47 co. 3	Si concedela proroga di 20 giorni
76	29-04-2016 54/2016	FIT	47 co. 3	Si sottolinea come la proroga possa essere richiesta solo allo scadere dei 60 giorni, termine "nuovo" previsto dopo l'approvazione della Giunta del Regolamento di Giustizia della Federazione
77	02-05-2016 7/2014	FMSI	51 co. 4	Si richiedono ulteriori atti visto l'accogliemnto del reclamo da parte della CFA
78	03-05-2015 7/2016	FIPSAS	47 co. 4	Non si condivide l'intendimento archiviazione
79	03-05-2016 8/2016	FIDS	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento di archiviazione. Si invita a compiere ulteriori indagini rimettendo in termini la PF
80	04-05-2016 5/2016	FIR	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento di archiviazione. Si invita a compiere ulteriori indagini rimettendo in termini la PF
81	05-05-2016 738/15-16	FIGC	47 co. 3	Non si concede la proroga essendo spirato il termine
82	05-05-2016 887/15-16	FIGC	47 co. 3	Si sottolinea come la proroga possa essere richiesta solo allo scadere dei 60 giorni, termine "nuovo" previsto dopo l'approvazione della Giunta del Regolamento di Giustizia della Federazione
83	05-05-2016 1266/12-13	FIGC	47 co. 3	Si sottolinea come la proroga possa essere richiesta solo allo scadere dei 60 giorni, termine "nuovo" previsto dopo l'approvazione della Giunta del Regolamento di Giustizia della Federazione
84	06-05-2016 728/15-16	FIGC	48	Non si condivide il patteggiamento e si ridetermina la sanzione

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT - ANNO 2016				
	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PGS
85	06-05-2016 844/15-16	FIGC	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento di archiviazione. Si invita a compiere ulteriori indagini rimettendo in termini la PF
86	06-05-2016 39/2015	FIPAV	48	Non si condivide il patteggiamento e si ridetermina la sanzione
87	10-05-2016 32/2015	FCI	51 co. 6 e 7	Avocazione
88	11-05-2016	FIGH	12 Reg. Organizzazione e funzionamento	Si richiede di notiziare la PG in merito a quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno l'11.04.16
89	12-05-2016 1/2015	FITw	51 co. 6 e 7	Avocazione
90	19-05-2016 819/15-16	FIGC	47 co. 3	Non si concede la proroga
91	20-05-2016 1/2016	FIKBMS		Si sottolinea che i termini di indagine sono ancora di 40 giorni, vista la mancata approvazione della Giunta del nuovo regolamento FIKBMS
92	20-05-2016 769/15-16	FIGC	48	Non si condivide il patteggiamento e si ridetermina la sanzione
93	20-05-2016 10/2016	FIH	47 co. 4	Non si condivide l'intendimento archiviazione, si invita a compiere ulteriori indagini
94	20-05-2016 3/2016	FIPSAS	47 co. 4	Non si condivide l'intendimento archiviazione, si invita a compiere ulteriori indagini
95	24-05-2016 43/2016	FIT	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento di archiviazione. Si invita a compiere ulteriori indagini rimettendo in termini la PF
96	24-05-2016 13/2016	FISE	47 co. 4	Non si condivide l'intendimento archiviazione

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT - ANNO 2016				
	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PGS
97	25-05-2016 11/2016	FISE	47 co. 4	Non si condivide l'intendimento archiviazione
98	30-05-2016 918/15-16	FIGC	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento di archiviazione. Si invita a compiere ulteriori indagini rimettendo in termini la PF
99	30-05-2016 54/2015-16	FIPAV		Si condivide l'archiviazione ma si richiede un riscontro in merito ad alcune dichiarazioni di un tesserato che potrebbero costituire illecito disciplinare
100	30-05-2016 926/15-16	FIGC	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento di archiviazione. Si invita a compiere ulteriori indagini rimettendo in termini la PF
101	31-05-2016 12/2016	FIHP	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento archiviazione, si sottolinea che la pendenza di indagini di natura penale, non impedisce la prosecuzione di quelle disciplinari, pertanto, si rimette in termini la PF.
103	06-06-2016 9/2016	FITARCO	48	Non si condivide il patteggiamento, si ridetermina la sanzione
104	07-06-2016 7/2016	FIHP	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento di archiviazione. Si invita a compiere ulteriori indagini rimettendo in termini la PF
105	08-06-2016 9/2016	FUJKAM	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento di archiviazione. Si invita a compiere ulteriori indagini rimettendo in termini la PF
106	08-06-2016 12 e 17/2016	FISE	47 co. 4	Non si condivide l'intendimento archiviazione, il "ravvedimento operoso" è inapplicabile
107	09-06-2016 3/2016	FITeT	28	Non si condivide un patteggiamento con incolpazione
108	09-06-2016 8/2016	FIHP	47 co. 3	Non concessione proroga per termini scaduti
109	13-06-2016 13/2016	FIDAL	47 co. 4	Non si condivide l'intendimento di archiviazione perché non vi sono elementi per accertare la prassi dedotta nella parte motiva.

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT - ANNO 2016				
	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PGS
110	15-06-2016 179/2015-16	FIGC	48	Non si condivide parte del patteggiamento, rideterminando la sanzione
111	16-06-2016	FIR	51 co. 4	Si invita ad aprire un procedimento in relazione a quanto emerso da un articolo di stampa
112	16-06-2016 1/2016	FASI	53	Si segnala che non è consentito compiere atti di indagine prima dell'atto di iscrizione del procedimento in piattaforma
113	17-06-2016 2/2016	FIR	44 co. 4	Si sottolinea come non sia stato rispettato il termine per porre in essere il deferimento
114	17-06-2016	PNS		Linee Guida sull'interpretazione dell'art. 59 co. 2
115	20-06-2016 70/2015	FISE	44 co. 4	Si sottolinea come la fase delle indagini preliminari con risulta essere completata con deferimento
116	20-06-2016 69/2015	FIT	44 co. 4	Si sottolineano i termini per il deferimento a decorrere dalla conclusione indagine.
117	21-06-2016 1130/15-16	FIGC	48	Si richiedono chiarimenti in merito all'entità delle sanzioni pateggiate
118	22-06-2016 1/2016	FIR	51 co. 6 e 7	Avocazione
119	22-06-2016 2/2016	FASI	44 co. 4 e 53	si condivide l'intendimento + si rammenta che l'inserimento in piattaforma non determina la decorrenza dei termini delle indagini qualora venisse precisata una data diversa di iscrizione
120	24-06-2016 400/2014-15	FIGC	48	Non si condivide parte del patteggiamento, rideterminando la sanzione
121	24-06-2016 3/2016	FIBS	48	Si condivide il patteggiamento affermando che cmq il deferimento trasmesso non si considera quale definito

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT - ANNO 2016				
	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PGS
122	27-06-2016	FIR	controllare è doppio, già è stato segnato	Al fine di poter esercitare l'azione disciplinare, si richiede copia dell'atto che precede e dell'informativa della PG ai sensi dell'art. 116 CCP
123	27 -06-2016 2/2016	FIR	48	Non si condivide la richiesta di patteggiamento e si invita nuovamente a predisporre l'atto di deferimento in ottemperanza a quanto fatto rilevare in data 17 giugno
124	28-06-2016 16/2016	FCI	47 co. 4	Non si condivide l'intendimento archiviazione e si invita a proseguire le indagini
125	28-06-2016	FITDS	51 co. 4	Si trasmette l'esposto di C.Manconi
126	28-06-2016	FIR		Si trasmette il provvedimento di citazione a giudizio
127	1-07-2016 28/2016	FIDS	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento e si rimette in termini
128	1-07-2016 8/2016	FIBS	47 co. 4	Non si condivide l'intendimento archiviazione
129	05-07-2016 2/2016	FIR	48	Si sottolinea come i patteggiamenti siano fuori termine
130	12-07-2016 268/15-16	FIGC	48	Non si condivide il patteggiamento
131	12-07-2016 33/2015	FIT	47 co. 4	Si condivide l'archiviazione pur ritenendo opinabili le motivazioni
132	12-07-2016 13/2016	FIT	48	Osservazioni in merito alla predisposizione dei patteggiamenti
133	12-07-2016 65/2015-16	FIP	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento di archiviazione e si rimette in termini la PF

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT - ANNO 2016				
	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PGS
134	13-07-2016 19/2016	FPI	48	Non si condivide il patteggiamento
135	15-07-2016 1202/15-16	FIGC	47 co. 3	Si concede la proroga
136	18-07-2016 87/2015	FIT	51 co. 7	Si rimette in termini la P.F.
137	20-07-2016 2/2016	FIR	51 co. 7	Si invita a produrre l'atto di deferimento
138	20-07-2016 4/2016	FIR	51 co. 6-7	Avocazione
139	22-07-2016	FIGC	51 co. 4	Si richiedono notizie relazionate ad una notizia apparsa sulla stampa (Perugia Calcio)
140	25-07-2016 Fiumicino Rugby	FIR	51 co. 6	Avocazione
141	25-07-2016 17/2016	FIT	48	Non si condivide il patteggiamento
142	27-07-2016	FIDAL	51	Commento riguardo l'istanza di avocazione
143	29-07-2016 2/2016	FIR	48	Non si condivide il patteggiamento assolutamente inadeguato
144	29-07-2016 400/14-15	FIGC	48	Patteggiamento non condiviso
145	29-07-2016 2/2016	FIGH		Si commenta come la sospensione non risulti legittima

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT - ANNO 2016				
	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PGS
146	2-08-2016 1175/15-16	FIGC	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento e si rimette in termini
147	2-08-2016 54p.i./2016	FIPAV		Commento su sospensione feriale dei termini
148	3-08-2016 3/2016	FICK	47	Si richiedono le indagini che hanno portato all'archiviazione
149	3-08-2016 1/2016	FIGS	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento si rimette in termini
150	5-08-2016	FIGH		Lettera al Procuratore
151	8-08-2016 0041/AN	FITw		La P.G. non si esprime sull'intendimento di archiviazione
152	9-08-2016 67/2016	FIT	51 co. 7	Non si condivide l'archiviazione e si rimette in termini
153	12-08-2016	FIDAL	51 co. 4	Esposto Donati. Si invita ad aprire un fascicolo
154	12-08-2016	FIDAL		Si chiede di notificare la PG in merito al proc. 31/2015
155	29-08-2016 78/15-16	FIGC	51	Chiarimenti in merito ad avocazione e remissioni in termini
156	31-08-2016 400/14-15	FIGC	48	Patteggiamento non condiviso. Rideterminazione della sanzione
157	01-09-2016	FIGH		Precisazione in merito alla registrazione dei tesserati

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT - ANNO 2016				
	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PGS
158	06-09-2016 10/2016	FIBIS	51 co. 6 e 7	Non si condivide l'intendimento archiviazione e si invita a richiedere la proroga per effettuare ulteriori indagini
159	09-09-2016 28/2016	FIDS	47	Non si condivide l'intendimento archiviazione e si invita a compiere ulteriori valutazioni
160	09-09-2016 1205/15-16	FIGC	47	Si condivide l'intendimento archiviazione e si invita a valutare l'apertura di un ulteriore procedimento
161	16-09-2016 20/2016	FIPSAS	53	Si invita a registrare gli atti del procedimento rispettando le sue diverse fasi previste e secondo criteri di tempestività
162	19-09-2016 1291/15-16	FIGC	47	Non si concede la seconda proroga
163	19-09-2016 26/2016	FCI	48	Non si condivide il patteggiamento
164	19-09-2016 24/2016	FCI	48	Per una esaustiva valutazione, si richiede di completare l'inoltro di tutti gli atti in piattaforma
165	20-09-2016 2/2016	FICr	47 co. 4	Si sottolinea come la PF prima di archiviare, debba inviare il proprio intendimento di disporre l'archiviazione
166	20-09-2016 5/2016	FIPAV	47 co. 4	Non si condivide l'intendimento archiviazione e si invita a compiere ulteriori indagini
167	22-09-2016 3/2016	FIV	48	Non si ritiene congruo il patteggiamento
168	26-09-2016 1/2016	FIGS	51 co. 4	Si sottolinea, in spirito di leale collaborazione, come l'atto di deferimento non sia stato preceduto da quello di CCI così da privare la parte di ricorrere alle sanzioni pre-incolpazione
169	29-09-2016	FITETREC-ANTE		Si trasmette un'istanza che la PG ha ricevuto

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT - ANNO 2016				
	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PGS
170	29-09-2016 24/2016	FIN	47 co. 4	Non si condivide l'intendimento archiviazione e si invita ad un accertamento ulteriore dei fatti
171	30-09-2016 59/2016	FIT	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento archiviazione e si rimette in termini la PF
172	03-10-2016	FIP	51 co. 7	Si sottolinea come il potere di avocazione non possa essere esercitato su istanza di terzi ma si eserciti solo nei casi specificatamente previsti
173	04-10-2016	FIG		Esplicazione riguardo al caricamento degli atti sulla piattaforma informatica
174	05-10-2016 6/2016	FIPE	51 co. 4	A titolo di fattiva collaborazione si rende nota la sussistenza di uno scritto apocrifo
175	10-10-2016 1202/15-16	FIGC	44 co. 4	Si sottolineano quelli che sono i termini entro i quali deve intercorrere o l'intendimento di deferimento o quello di archiviazione
176	11-10-2016 6/2016	FIBS	47	Per poter valutare l'intendimento di archiviazione si richiede la totalità degli atti
177	11-10-2016 1/2016	FIR		Non si ritiene di poter accogliere l'istanza di accesso agli atti
178	11-10-2016 773/15-16	FIGC	48	Nulla si rileva in merito al patteggiamento ad eccezione che per la posizione di uno solo degli incolpandi
179	14-10-2016	FIP		Decesso Eugenio Rosetti - richiesto approfondimento su documentazione medica
180	17-10-2016 45/2015-16	FIP		Si sottolinea come il potere di avocazione non possa essere esercitato su istanza di terzi ma si eserciti solo nei casi specificatamente previsti
181	17-10-2016 100/2016-17	FIGC	51 co. 4 e 7	Non si condivide l'intendimento archiviazione, si rimette in termini la procura e si invita anche ad adire un ulteriore procedimento

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT - ANNO 2016				
	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PGS
182	19-10-2016 4/2016-17	FIPAV	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento e si rimette in termini
183	19-10-2016 98/2016-17	FIGC	47 co. 4	Si invita ad integrare la documentazione per poter valutare l'intendimento ad archiviare
184	19-10-2016 128/16-17	FIGC	47	Non si condivide l'intendimento archiviazione
185	20-10-2016 96/16-17	FIGC	47	Non si condivide l'intendimento archiviazione
186	20-10-2016 344/2015-16	FIGC	48	Non si condivide il patteggiamento non ritenendo congrue le sanzioni
187	21-10-2016 1202/2015-16	FIGC	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento archiviazione e si rimette in termini la PF
188	25-10-2016 16/2016	FCI		Richiesta chiarimenti in merito all'attività di indagine a seguito di una non condivisione della PG dell'intendimento di archiviazione
189	26-10-2016 62/2016-17	FIGC	47	Non si condivide l'intendimento archiviazione
190	26-10-2016	FUJKAM	51 co. 4	In spirito di leale collaborazione, si segnala una mancanza di tempestività nell'iscrizione dei procedimenti
191	27-10-2016 1266/2012-13	FIGC	47 co. 4	Si chiedono dei chiarimenti in merito ai patteggiamenti effettuati
192	28-10-2016 76/2016	FIT	47 co. 3	Non si concede la seconda proroga
193	28-10-2016 80/2016	FIT	47 co. 3	Non si concede la seconda proroga

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT - ANNO 2016				
	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PGS
194	28-10-2016 18/2016	FITARCO	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento di archiviazione e si invita a proseguire le indagini richiedendo una proroga
195	04-11-2016 82/2016	FIT	47 co. 3	Non si concede la seconda proroga
196	09-11-2016 28/2016	FCI	47 co. 4	Si condivide in linea di massima l'archiviazione ma si richiede alla Pf un'integrazione del proprio provvedimento
197	14-11-2016	FIN	51 co. 4	Si trasmette la notizia stampa riguardante gli abusi sessuali di un istruttore di nuoto
198	14-11-2016	FIB	51 co. 4	Si invita al Federazione ad aprire un fascicolo - Adele Giardini-
199	15-11-2016	FITDS	51 co. 4 e 53	Si suggerisce alla Federazione una più adeguata organizzazione degli Organi di giustizia per poter utilizzare al meglio la piattaforma informatica
200	16-11-2016 6/2016	FIGB		Indicazioni sulla distinzione delle segnalazioni da inserire nella sezione notizie e nella sezione scadenziario
201	18-11-2016	FIN	51 co. 4	Si segnalano notizie stampa - Pro Recco -
202	18-11-2016 188/2016-17	FIGC	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento archiviazione e si rimette in termini la PF
203	21-11-2016 69/2016	FIT	47	Non si condivide l'intendimento archiviazione
204	22-11-2016 26/2016	FIPSAS	47 co. 3	Irricevibile la richiesta proroga
205	22-11-2016 158/2016-17	FIGC	51 co. 7	Non si condivide l'intendimento archiviazione e si rimette in termini la PF

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT - ANNO 2016

	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PGS
207	24-11-2016	FIKBMS	53	Si invita a registrare gli atti del procedimento rispettando le sue diverse fasi previste e secondo criteri di tempestività
208	28-11-2016	FISE	44 co. 4	Risposta al PF riguardo alla necessità di comunicare al denunciante la conclusione indagine ma non certo tutti gli atti allegati
209	29-11-2016 20/2016	FIBIS	51 co. 4	In spirito di leale collaborazione si sottolinea come la fattispecie compendiata nella cci, è trattata nella sentenza della VI Sezione della Corte di Cassazione
210	29-11-2016 4/2016	FIB		Non si condivide l'intendimento archiviazione
211	30-11-2016 1/2016	FISI	51 co. 4	Non si condivide l'intendimento archiviazione e si invita inoltre ad
212	30-11-2016	UITS	51 co. 4	Si invita ad aprire un fascicolo visto il sollecito alla documentazione della Direzione Nazionale Antimafia - Renato Cassetti -
213	01-12-2016 3/2016	FISI		Si sottolinea come non ricorrano i presupposti per la sospensione del procedimento
214	06-12-2016 100/2016	FIT	47 co. 4	Non si condivide l'archiviazione, si richiede di argomentare nel merito perché non si ravvisano infrazioni regolamentari
215	13-12-2016 10/2016	FIBIS		Si ricorda lo spirare dei termini e si attendono riscontri in quanto dalla loro scadenza nulla è più pervenuto
216	13-12-2016	FIGC		Si richiede alla Procura di Lecce l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un tesserato della FIGC
217	13-12-2016	FICK	52 co. 2	Applicazione
218	14-12-2016 16- 18/2016	FIPAV		Non si condivide l'intendimento e si rimette in terminila PF

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT - ANNO 2016

	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PGS
219	14-12-2016 69/2016	FIT	44 co. 4 e 47 co. 3	Si ricorda lo spirare dei termini e si attendono riscontri in quanto dalla loro scadenza nulla è più pervenuto
220	14-12-2016 107/2014	FIT		Si sottolinea come, nonostante i solleciti, non risulti caricato nulla in relazione al proc. dal 20-10-2015
221	19-12-2016	FIM	51 co. 4	Si trasmette la segnalazione pervenutaci dal Presidente FIM
222	20-12-2016 10/2016	FIR		Non si condivide l'intendimento archiviazione e si rimette in termini la PF
223	20-12-2016 24/2016	FCI	47 co. 4	Si condivide l'archiviazione ma si sottolinea che essa dipende solo dalla condivisione della PG senza la quale l'archiviazione stessa non può essere disposta autonomamente dalla PF
224	20-12-2016 11/2016	FICK		Non si condivide l'intendimento archiviazione e si rimette in termini la PF

FLUSSI ANOMALI DI SCOMMESSE SPORTIVE - ANNO 2016			
	PROCEDIMENTO	DATA DI ISCRIZIONE	OGGETTO
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC -			
1	603/2015-16	07-01-2016	Segnalazione Sportradar su Casertana - Messina , Lega Pro
2	604/2015-16	07-01-2016	Segnalazione Sportradar su Prato - Carrarese , Lega Pro
3	635/2015-16	19-01-2016	Segnalazione AAMS su Messina-Benevento , Lega Pro
4	756/2015-16	15-02-2016	Flusso anomalo di scommesse su Messina-Paganese , Lega Pro
5	819/2015-16	02-03-2016	Tentavi di illeciti ai fini di scommesse da parte di soggetti non identificati in relazione alla gara Santarcangelo-Savona , serie B
6	820/2015-16	03-03-2016	Comportamento del giocatore Danilo Fusaro che risulterebbe titolare di una agenzia di scommesse
7	851/2015-16	15-03-2016	Presunto illecito sportivo per la gara Benevento - Casertana , Lega Pro
8	852/2015-16	15-03-2016	Segnalazione Sportradar su Ischia Isola Verde - Fidelis Andria , Lega Pro
9	958/2015-16	31-03-2016	Segnalazione Sportradar su Akragas - Calcio Catania , Lega Pro
10	1202/2015-16	19-05-2016	Segnalazione AAMS sull'espulsione nella gara Napoli-Frosinone, Serie A
11	1112/2015-16	27-04-2016	Tentivo di illecito ai fini di scommesse da parte del calciatore dell'ASD Lampo nei confronti di Pasciuti, tesserato dell'Empoli, in relazione alla gara Carpi-Empoli
12	1249/2015-16	27-05-2016	Segnalazione AAMS su Spezia-Ascoli , serie B
13	1291/2015-16	30-05-2016	Segnalazione Sportradar su Sporting Bellinzago-Piacenza , Serie D
14	9/2016-17	07-07-2016	Possibili connessioni con il fenomeno delle scommesse in relazione all'arresto del Vice Presidente del Messina , Gugliotta, arrestato nell'ambito dell'operazione Totem della DDA di Messina
15	86/2016-17	29-07-2016	Accertamenti in merito ad un sms ricevuto dal calciatore Aljaz Struna tesserato per la U.S Città di Palermo dove gli veniva richiesta una collaborazione dietro lauti compensi al fine di
16	247/2016-17	30-09-2016	Segnalazione Sportradar su Matera-Paganese , Lega Pro

FLUSSI ANOMALI DI SCOMMESSE SPORTIVE - ANNO 2016

	PROCEDIMENTO	DATA DI ISCRIZIONE	OGGETTO
17	248/2016-17	30-09-2016	Segnalazione Sportradar su Racing club Roma - Lupa Roma , Lega Pro
18	249/2016-17	30-09-2016	Segnalazione Sportradar su Taranto Sport - Matera , Lega Pro
19	412/2016-17	16-11-2016	Anomalie riguardanti le quote di scommesse relative a gare di campionato disputate dalla FC Grosseto , serie D
20	441/2016-17	21-11-2016	Presunto illecito volto ad alterare il risultato della gara Bari - Spezia per fini di scommesse
21	452/2016-17	22-11-2016	Segnalazione su Sportradar su Albinoleffe - Gubbio , Lega Pro
22	464/2016-17	24-11-2016	Segnalazione Sportradar su Messina - Vibonese , Coppa Italia Lega Pro
23	467/2016-17	28-11-2016	Segnalazione Sportradar su Reggiana AC - Santarcangelo , Coppa Italia Lega Pro

ALLEGATO 4**ATTO CAMERA****RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00281****Dati di presentazione dell'atto**

Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 724 del 16/01/2017

Firmatari

Primo firmatario: [BINDI ROSY](#)
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/01/2017

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
BINETTI PAOLA	MISTO-UDC	16/01/2017
GARAVINI LAURA	PARTITO DEMOCRATICO	17/01/2017
MIOTTO ANNA MARGHERITA	PARTITO DEMOCRATICO	17/01/2017
MALISANI GIANNA	PARTITO DEMOCRATICO	17/01/2017
BRUNO BOSSIO VINCENZA	PARTITO DEMOCRATICO	16/01/2017

Stato iter: **01/17/2017**

Partecipanti allo svolgimento/discussione

DICHIARAZIONE GOVERNO		16/01/2017
Resoconto BUBBICO FILIPPO	ERRORE:TROVATE+CARICHE ERRORE:TROVATI+MINISTERI	
INTERVENTO PARLAMENTARE		17/01/2017
Resoconto BIANCONI MAURIZIO	MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI	
INTERVENTO GOVERNO		17/01/2017
Resoconto BUBBICO FILIPPO	ERRORE:TROVATE+CARICHE ERRORE:TROVATI+MINISTERI	
DICHIARAZIONE VOTO		17/01/2017
Resoconto LOCATELLI PIA ELDA	MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)	
Resoconto BINETTI PAOLA CHIARELLI	MISTO-UDC	
Resoconto GIANFRANCO GIOVANNI	MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI	
Resoconto TAGLIALATELA MARCELLO	FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE	
Resoconto PIEPOLI GAETANO	DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO	

**DICHIARAZIONE
GOVERNO****16/01/2017**

Resoconto ABRIGNANI IGNAZIO	SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Resoconto MONCHIERO GIOVANNI	CIVICI E INNOVATORI
Resoconto ATTAGUILE ANGELO	LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto SCOPELLITI ROSANNA	AREA POPOLARE-NCD-CENTRISTI PER L'ITALIA
Resoconto FAVA CLAUDIO	SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto PRESTIGIACOMO STEFANIA	FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto SARTI GIULIA	MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto GARAVINI LAURA	PARTITO DEMOCRATICO

PARERE GOVERNO

17/01/2017

Resoconto BUBBICO FILIPPO	ERRORE:TROVATE+CARICHE ERRORE:TROVATI+MINISTERI
---	---

Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/01/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/01/2017

DISCUSSIONE IL 17/01/2017

ACCOLTO IL 17/01/2017

PARERE GOVERNO IL 17/01/2017

APPROVATO IL 17/01/2017

CONCLUSO IL 17/01/2017

Atto Camera

Risoluzione in Assemblea 6-00281

presentato da

BINDI Rosy

testo presentato

Lunedì 16 gennaio 2017

modificato

Martedì 17 gennaio 2017, seduta n. 725

La Camera,
premessi che:

la legge 19 luglio 2013, n. 87, ha istituito la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con il compito, previsto all'articolo 1, lettera *d*), di «accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale»; il medesimo articolo 1 altresì attribuisce alla Commissione, rispettivamente alle lettere *g*) e *h*), il compito di

«accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti nonché di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali», nonché quello di «verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, statale e regionale finalizzata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese»; la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha formulato articolate proposte per il rafforzamento dei presidi di prevenzione del sistema dei giochi pubblici, la revisione dell'apparato sanzionatorio penale e amministrativo del settore, l'adozione di più severe misure antiriciclaggio per la tracciabilità delle vincite al gioco, sulle politiche antimafia e sul ruolo delle autonomie locali nella distribuzione dell'offerta dei giochi pubblica, nonché proposte per una nuova *governance* della vigilanza e per una riorganizzazione dei controlli sui giochi e le scommesse anche *online*;

considerate in particolare tali proposte, così articolate:

Barriere all'ingresso.

Sul piano dei requisiti per la partecipazione a gare o a procedure ad evidenza pubblica e il rilascio, il rinnovo e il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici, la disciplina del settore dei giochi, alla luce anche delle risultanze delle più recenti indagini della magistratura e delle forze dell'ordine, richiede le seguenti modifiche:

- 1) ampliare il novero dei delitti ostativi: *a)* alle fattispecie più gravi di reati in materia fiscale, con particolare attenzione ai delitti di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000, che puniscono colui che, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, solitamente personaggi a capo di società fantasma dedicate a tale attività (fenomeno delle cd. società «cartiere») (articolo 8) e colui che utilizza, in dichiarazione, tale falsa documentazione (articolo 2); *b)* ai delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Libro II, Titolo II, Capi I e II del codice penale, con particolare riferimento alle forme di peculato, corruzione e concussione interna e internazionale, concussione per induzione, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni pubbliche, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente; *c)* al delitto di autoriciclaggio di cui all'articolo 648-ter.1 del codice penale; *d)* al reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter del codice penale anche per i soggetti semplicemente sottoposti a indagini, come già previsto per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis, nonché altri reati di particolare gravità; *e)* ai delitti di terrorismo interno e internazionale; *f)* alle più gravi figure di reati comuni, da individuarsi specificatamente, ora apparentemente escluse dal novero delle condizioni ostative;
- 2) includere tra le ipotesi ostative, oltre ai delitti consumati, anche i delitti tentati;
- 3) equiparare espressamente, ai fini interdittivi, la sentenza di cosiddetto «patteggiamento» a quella di condanna;
- 4) richiamare le nozioni di delitti di criminalità organizzata e riciclaggio accolte dalla comunità internazionale, al fine di rendere possibile l'applicazione delle cause ostative anche alle condanne riportate all'estero per la commissione di tali reati;
- 5) in analogia con le norme sugli appalti pubblici, introdurre il divieto di partecipazione alle gare per gli operatori economici colpiti dalla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o da altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o che abbiano subito condanna per il reato di falso in bilancio;
- 6) estendere anche ai concessionari delle reti *online* di raccolta di gioco a distanza, ai gestori e ai terzi incaricati degli apparecchi, nonché ai proprietari, ai produttori e agli importatori degli apparecchi, la normativa che sottopone il rilascio dell'autorizzazione alla sussistenza dei requisiti di cui alla normativa antimafia e al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (articoli 11, 12, 92 e 131 del TULPS);
- 7) uniformare la disciplina per il rilascio di concessioni e autorizzazioni a tutti i soggetti della filiera, compresi i concessionari delle reti *online* di raccolta di gioco, i proprietari, i produttori e gli importatori degli apparecchi di gioco;
- 8) uniformare e razionalizzare la disciplina vigente delle gare di concessione di giochi pubblici e scommesse, anche *online*, anche al fine di evitare per il futuro che, nell'urgenza dell'imminente scadenza di una concessione, siano adottati provvedimenti di carattere estemporaneo, sovente scarsamente coerenti con il quadro giuridico complessivo in materia di giochi pubblici o poco funzionale rispetto alle esigenze di

prevenzione antimafia; parimenti, dovrà escludersi il ricorso a norme d'eccezione che dispongano la proroga delle concessioni in essere, nonché le norme che prevedano forme di sanatoria o condono, comunque denominate, relative ad illeciti penali, amministrativi o fiscali commessi da concessionari o da altri operatori della filiera del gioco e delle scommesse; peraltro, il costante ricorso a forme di sanatoria realizza di fatto una regolarizzazione della sola posizione fiscale e/o amministrativa, lasciando impuniti i reati, per il fatto che allo stato non esiste un chiaro ed efficace impianto sanzionatorio specifico per il gioco *online*;

9) per tutti gli interventi di riforma sulle barriere all'ingresso del sistema dei giochi, tener conto della normativa europea in tema di libertà di stabilimento e dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia europea sulla materia, salvaguardando la funzionalità e l'efficienza del sistema italiano dei giochi nelle ragioni di *ordine pubblico*;

10) al fine di evitare ulteriori contenziosi in sede europea con riguardo agli operatori di società aventi sede all'estero che esercitano in Italia attività di giochi e scommesse anche *online*, è necessario che il futuro legislatore ancori direttamente alla tutela di interessi di ordine pubblico (limitazione e controllo del gioco d'azzardo, impedimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata e alle operazioni di riciclaggio) l'obbligo di munirsi di concessione o autorizzazione di polizia.

Revisione dell'apparato sanzionatorio penale ed amministrativo.

Appare indifferibile una puntuale e organica revisione dell'apparato sanzionatorio penale e amministrativo ispirata ai seguenti principi e misure specifiche:

11) al fine di adeguare le sanzioni penali alla realtà fenomenica, occorre compiere un salto di qualità nella previsione della misura della pena da irrogare nei confronti di chiunque – anche quale mero intermediario di terzi – svolga l'attività di esercizio del gioco illecito in assenza delle prescritte concessioni e autorizzazioni;

12) l'auspicato inasprimento delle pene per le violazioni penali in materia di giochi e scommesse, oltre a rafforzare in modo adeguato la capacità deterrente, dovrà essere tale da consentire l'esecuzione di intercettazioni telefoniche e telematiche, ora precluse per effetto dei bassi limiti edittali previsti dal vigente articolo 4 della legge n. 401 del 1989;

13) per le condotte maggiormente pericolose, prevedere una misura della pena tale da comportare il prolungamento del termine di prescrizione a un tempo congruo per far sì che le indagini, solitamente assai laboriose e complesse, possano giungere a disvelare le effettive dimensioni dell'attività illecita e i suoi eventuali collegamenti con altre realtà criminali anche di tipo mafioso;

14) prevedere sanzioni penali adeguate nei confronti del cosiddetto «giocatore clandestino» che rappresentino un reale deterrente; tale misura può contribuire a ridurre il bacino di «utenza» da cui le mafie traggono considerevoli profitti nel settore del gioco e delle scommesse; quale bilanciamento all'inasprimento delle sanzioni, potranno essere previste circostanze attenuanti specifiche applicabili ai giocatori clandestini che risultino affetti da dipendenza da gioco d'azzardo, adeguatamente attestata, e accettino l'inserimento in un percorso riabilitativo;

15) introdurre norme che rappresentino un effettivo deterrente al gioco illegale perseguendone i profitti illeciti;

16) in considerazione della recente depenalizzazione di tutte le fattispecie penali punite con l'ammenda, rivedere il sistema sanzionatorio in materia di giochi e scommesse al fine di inasprire le pene in modo che risultino adeguatamente dissuasive e deterrenti;

17) prevedere in capo ai concessionari una responsabilità di posizione legata ai concetti di *culpa in vigilando* o *in eligendo*. A un necessario inasprimento delle sanzioni pecuniarie per il diretto responsabile delle violazioni, conseguirebbe in tal modo una presunzione di corresponsabilità del concessionario, con conseguente possibilità per lo Stato di recuperare l'importo della sanzione direttamente da quest'ultimo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per impedire, controllare e costantemente vigilare la condotta del titolare del punto gioco. Nei casi di reiterazioni delle violazioni da parte dell'operatore della filiera, potrà prevedersi a carico del concessionario l'applicazione di misure di crescente gravità, sino alla sospensione e alla decadenza della concessione e delle autorizzazioni ottenute;

18) prevedere specifiche e più stringenti ipotesi di sanzioni accessorie, quali la sospensione e la decadenza dalle concessioni o dalle autorizzazioni, applicabili non soltanto in presenza di reati ma anche nei casi più gravi di violazione delle condizioni di esercizio del gioco lecito da parte dei concessionari che intrattengono rapporti contrattuali con chiunque nella dipendente filiera di gioco risulti non in regola dal punto di vista autorizzativo (gestori e terzi incaricati, produttori e importatori di apparecchi non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni stabilite dai regolamenti, distributori e installatori di apparecchi abilitati al gioco da remoto attraverso una connessione telematica dedicata non conforme con la normativa secondaria);

19) prevedere l'applicazione della responsabilità ai sensi della legge n. 231 del 2001 alle società di gestione

del punto di raccolta delle scommesse e di trasmissione dati, nonché alle società in cui vengono riversate le somme della raccolta delle scommesse illegali e che forniscono la provvista per il pagamento delle vincite e della percentuale spettante a chi ne organizza la raccolta;

20) prevedere strumenti straordinari, analoghi al DASPO, che possano essere adottati all'occorrenza per far fronte a situazioni a più alto rischio in tema di giochi e scommesse, stabilendo presupposti e modalità di esercizio dei poteri del questore finalizzati all'adozione di misure contingibili e urgenti di chiusura di uno o più punti di offerta di gioco o di esclusione della relativa rete di raccolta del gioco con vincita di denaro presenti in un determinato ambito territoriale, in caso di pericolo di diffusione del fenomeno del gioco minorile o della dipendenza da gioco patologico e al fine di fronteggiare il rischio di infiltrazione o condizionamento della criminalità organizzata del settore del gioco pubblico accertato sulla scorta di concreti e univoci elementi di fatto;

Rafforzamento delle misure antiriciclaggio attraverso la tracciabilità delle vincite al gioco.

21) al fine di ovviare alle caratteristiche di anonimato insite nei *ticket* rilasciati dalle *videolottery* (VLT) al termine delle sessioni di gioco, prevedere le opportune soluzioni tecniche tese a collegare indissolubilmente ogni operazione di *cashout* al nominativo del soggetto che ha provveduto ad avviare la sessione di gioco e che ha effettuato la vincita; una opzione percorribile, comunque meritevole di ulteriore approfondimento, è quella di consentire il gioco sulle VLT solo a chi risulti in possesso di un titolo di autorizzazione di gioco (sotto forma di *ticket* o *card*) rilasciato dal responsabile di sala a fronte dell'esibizione di un valido documento di riconoscimento, non solo al fine di accertare la maggiore età ma anche per la conservazione dei dati anagrafici; il *ticket*, cui dovrà essere attribuita una validità limitata nel tempo al fine di evitare possibili abusi, dovrà consentire al giocatore di provvedere alla ricarica dello stesso esclusivamente attraverso il versamento del corrispettivo in contanti nelle mani del responsabile di sala; ogni ricarica e vincita sono memorizzate nel *ticket* e, al termine della giocata, solo il soggetto a cui il *ticket* è stato rilasciato è titolato a monetizzare in contante l'eventuale *cashout*;

22) sottoporre i conti di gioco *online*, attesa la estrema versatilità d'uso per finalità illecite, al medesimo regime antiriciclaggio previsto per i conti correnti e gli altri rapporti continuativi; prevedere, altresì, che anche i conti di gioco *online* siano censiti e confluiscono presso la cosiddetta «anagrafe dei conti», in modo che l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e gli organismi investigativi (DIA e Guardia di finanza) vi abbiano accesso diretto per finalità di antiriciclaggio, per l'esecuzione di indagini di polizia giudiziaria e nell'ambito delle indagini patrimoniali dirette all'applicazione di una misura di prevenzione antimafia;

Politiche antimafia e ruolo delle autonomie locali.

23) atteso che la legge di stabilità per il 2016 ha attribuito alla Conferenza unificata Stato – autonomie locali il compito di definire le caratteristiche dei punti vendita di gioco e i criteri per la loro distribuzione sul territorio, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, nel segnalare l'urgenza di un rapido raggiungimento dell'intesa, propone che la soluzione della cosiddetta «questione territoriale» sia conforme ai seguenti criteri di massima:

a) al fine di agevolare i controlli amministrativi e di polizia sui vari punti di gioco, presupposto indispensabile per uno sviluppo corretto di un settore ad alto rischio di infiltrazione mafiosa qual è quello del gioco d'azzardo, il nuovo sistema distributivo del gioco lecito deve fondarsi sull'equilibrio tra il complessivo dimensionamento dell'offerta e la distribuzione sul territorio dei punti vendita di gioco che risulti sostenibile sotto il profilo dell'impatto sociale e dei controlli che possono in concreto essere assicurati dalle autorità a ciò preposte;

b) l'eccessiva polverizzazione sul territorio delle diverse tipologie di punti di gioco pone un notevole ostacolo all'effettuazione di adeguati controlli amministrativi e di polizia; ciò vale a maggior ragione, ma non solo, nelle aree del Paese dove le autorità inquirenti sono chiamate a far fronte quotidianamente alle minacce poste da articolate organizzazioni criminali anche di tipo mafioso; occorre, pertanto, offrire alle regioni e agli enti locali, in alternativa o in aggiunta alle tipologie di punti di gioco previsti dalla legislazione vigente, la possibilità di prevedere che la propria quota di offerta di gioco sia concentrata in un numero limitato di «luoghi di gioco» considerati più sicuri. Ad esempio, potrebbero essere istituite «sale da gioco certificate», con caratteristiche tali da scongiurare ogni minimo rischio di infiltrazione criminale, elusione delle regole o di distorsione, come, ad esempio, una formazione specifica del personale, l'accesso selettivo

all'ingresso della sala, la completa identificazione dell'avventore, la tracciabilità completa delle giocate e delle vincite, degli apparati di videosorveglianza interna simili a quelli in dotazione ai tradizionali casinò, un collegamento diretto della sala con presidi di polizia e/o con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

c) sul presupposto che le varie aree del Paese sono sottoposte a differenti profili di rischio di condizionamento e di infiltrazione mafiosa, oltre che della maggiore o minore propensione al gioco compulsivo, alla dipendenza da gioco patologico e a differenti situazioni di tensione o degrado sociale, occorre che nella fase di predisposizione dei criteri per la distribuzione sul territorio, previsti dalla legge al fine, tra l'altro, di «garantire i migliori livelli di sicurezza (...) per la tutela dell'ordine pubblico», sia attribuita la necessaria rilevanza a significativi indicatori di rischio, quali a titolo di esempio l'«indice di presenza mafiosa» dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'università degli studi di Milano, l'«indice di organizzazione criminale» (IOC) elaborato dall'EURISPES e altri indici pertinenti quali quelli utilizzati dall'ISTAT nel rapporto BES 2014;

d) ferma restando la pianificazione che deriverà dall'intesa, è necessario che comunque agli enti locali, primi sensori sul territorio in grado di percepire situazioni di pericolo del quadro sociale e del diffondersi di illegalità e disagio connesse al gioco, sia offerta l'opportunità di far fronte adeguatamente e con prontezza a tali situazioni; l'adozione di misure che comportino, anche indirettamente, la riduzione o l'annullamento dell'offerta di gioco sul territorio pattuita con l'intesa non è l'unica opzione: al contrario, lo Stato (e le regioni) dovranno, in primo luogo, farsi carico di sostenere l'ente locale, con tempestività e con adeguate risorse, nell'adozione di misure tese a porre rimedio all'imprevista situazione emergenziale, attraverso l'intensificazione dei controlli sui punti di gioco e scommesse, il presidio permanente dei punti di gioco ritenuti a maggior rischio, nonché la destinazione di risorse straordinarie per il potenziamento dell'operatività della polizia locale e dei servizi sociali;

Una nuova governance del settore: vigilanza rafforzata e riorganizzazione dei controlli.

24) atteso che il settore del gioco e delle scommesse risulta particolarmente esposto alla minaccia mafiosa e alle più varie forme di illiceità, è necessario che sia assicurato un controllo di legalità ottimale attraverso una strategia globale coordinata di prevenzione e di contrasto;

25) occorre conseguentemente predisporre un sistema strutturato di vigilanza e di controllo dei giochi che colleghi il rispetto delle normative antimafia e antiriciclaggio con le ispezioni amministrative, le verifiche tributarie e il monitoraggio continuo e capillare delle tecnologie elettroniche e informatiche; tale sistema deve essere in grado di garantire la «continuità di processo», la condivisione delle informazioni e il coordinamento sulla sicurezza informatica delle reti critiche funzionali a questo settore;

26) nell'ambito di una riforma strutturale del sistema dei giochi è necessario ripristinare una condizione di «equilibrio di legalità» intervenendo:

sia sul lato dell'offerta, non solo attraverso una contrazione dell'offerta stessa come previsto dalla legge di stabilità per il 2016, ma prevedendo altresì, in occasione della citata intesa della Conferenza unificata, una diversa articolazione, tipologia e configurazione sul territorio dei punti di gioco, secondo le proposte che sono state più diffusamente illustrate al punto 23;

sia sul versante della vigilanza, intervenendo sulla *governance* con l'obiettivo di rendere più efficace il sistema di supervisione e il quadro dei controlli;

27) è necessario lanciare un nuovo modello di *governance* della vigilanza nel settore dei giochi e delle scommesse improntato a efficacia ed efficienza, basato anche sulla centralizzazione di qualunque dato o informazione giudiziaria riguardanti il gioco d'azzardo; peraltro, la IV direttiva europea antiriciclaggio, in via di attuazione sul piano nazionale, prevede esplicitamente la necessità che il settore del gioco d'azzardo sia adeguatamente governato da un'autorità dotata di «poteri di vigilanza rafforzati»;

28) con riferimento al fenomeno sempre più diffuso del *match fixing*, dove non di rado sono risultate coinvolte organizzazioni criminali di tipo mafioso o comunque a carattere transnazionale, occorre che sia dato ulteriore impulso alle iniziative a tutela dell'integrità dello sport a livello di Unione europea, previste nell'ambito del cosiddetto Piano europeo per lo sport 2014-2017. In particolare, si auspica che siano adottate a livello europeo le norme necessarie in materia di: individuazione dei fattori di rischio associati alle partite truccate; sviluppo di strumenti per la gestione di tali rischi; creazione di un sistema di *early warning* tra le autorità competenti su giochi e scommesse degli Stati membri; predisposizione di meccanismi per lo scambio di *intelligence* o di elementi di analisi sulle situazioni sospette di *match fixing*; coordinamento a livello europeo tra le forze di polizia competenti sulla criminalità organizzata e le autorità nazionali di vigilanza su giochi e scommesse nei casi in cui si ha motivo di ritenere che determinati eventi sportivi siano truccati da appartenenti ad associazioni mafiose o a carattere transnazionale; trasparenza delle strutture proprietarie delle società sportive, in particolar modo di quelle del professionismo calcistico.

Considerato, infine, che la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha formulato nella citata relazione le seguenti raccomandazioni al Governo:

1) Politica per la sicurezza delle infrastrutture critiche del gioco legale. La minaccia del cyber crime.

Sulla protezione del sistema informatico del gioco pubblico, richiamata al punto 25 della presente risoluzione e al paragrafo 8.1 della relazione, vista l'annunciata intenzione da parte del Governo di attivare una strategia *ad hoc* sulla *cyber security* per il Paese, si raccomanda una profonda riflessione sulla portata di attacchi informatici, come avvenuto in passato, su un obiettivo qualsiasi non protetto da soluzioni adeguate, in quanto il volume generato potrebbe bloccare sia operatori di telecomunicazione sia del sistema del gioco stesso, e quindi diventare in breve un attacco a una infrastruttura critica nazionale.

In questa ottica il problema dei cosiddetti «attacchi a negazione del servizio» (*DDoS Distributed Denial of Service*) e la rete internazionale per la consegna dei contenuti (*CDN Content Delivery Network*) necessiterebbe di un'azione specifica da parte del nostro Paese per promuovere una riflessione più approfondita a livello internazionale, in quanto gli operatori stessi non potrebbero da soli gestire la resilienza della rete in tali circostanze, ma richiedere ad esempio una cooperazione normata tra gli operatori del settore, basata sul principio della distribuzione della protezione come descritto in precedenza.

2) Adozione di misure armonizzate a livello europeo nel settore del gioco d'azzardo a distanza.

Si raccomanda al Governo di adoperarsi per l'attuazione dei contenuti della risoluzione approvata nello stesso testo dalla Camera (11 dicembre 2014) e dal Senato (29 ottobre 2014) al termine dell'esame della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sul semestre europeo e sulla lotta alla criminalità mafiosa su base europea ed extraeuropea (Doc. XXIII, n. 2), e in particolare di quanto indicato al punto 10 del documento, laddove si richiede al Governo di intraprendere le iniziative ritenute necessarie affinché a livello europeo siano adottate misure armonizzate, o comunque concertate, al fine di evitare la penetrazione o l'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore del gioco d'azzardo a distanza – in particolare delle scommesse telematiche, dei *videopoker* e dei casinò *online* – che rientra tra quelli a rischio più elevato. In tale contesto, è stata sottolineata l'esigenza che l'Unione europea disponga di un quadro normativo armonizzato in materia di requisiti di onorabilità e di professionalità applicabili agli operatori della filiera del gioco, scambio di informazioni e di *intelligence* sulle ipotesi di violazione, individuazione dei comportamenti anomali o sospetti, nonché in materia di tracciabilità delle operazioni e identificazione dei soggetti che partecipano ai giochi a distanza al di sopra di una soglia stabilita, fa propria la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e impegna il Governo, per quanto di propria competenza, a intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni e i problemi evidenziati nella citata Relazione.

(6-00281) «Bindi, Binetti, Garavini, Miotto, Malisani, Bruno Bossio».

Classificazione EUROVOC:

EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

mafia

gioco d'azzardo

gioco

ABUSI SESSUALI - ANNO 2016			
	PROCEDIMENTO	DATA DI ISCRIZIONE	TITOLO DI REATO
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC -			
1	755/15-16	15-02-2016	Atti sessuali su minori - pedofilia-
2	308/16-17	14-10-2016	Atti sessuali su minori - pedofilia -
3	536/16-17	15-12-2016	Violenza sessuale aggravata
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - FIR -			
4	2/2016	02-03-2016	Atti sessuali
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - FIC -			
5	3/2016	17- 06-2016	Atti sessuali su minore - pedofilia
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO - FIN -			
6	28/2016	28-11-2016	Atti sessuali su minore
FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO - FITARCO -			
7	12/2016	07-06-2016	atti sessuali su minore
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - FISE -			
8	141/2014	07-12-2016 al C.D.G.	Atti sessuali su minore - pedofilia

COMPORTAMENTI VIOLENTI - ANNO 2016			
	PROCEDIMENTO	DATA DI ISCRIZIONE	OGGETTO
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC -			
1	600/2015-16	07-01-2016	Gesto violento nei confronti dell' arbitro (promozione)
2	607/2015-16	11-01-2017	Episodi di violenza al termine della gara (1^ categoria)
3	611/2015-16	11-01-2016	Comportamento violento del Presidente della Delegazione provinciale di Salerno
4	626/2015-16	13-01-2016	Calciatrice colpita con un pugno sullo zigomo dall'allenatore avversario
5	634/2015-16	15-01-2016	Aggressione al consulente amministrativo del commissario straordinario del Comitato Regione Campania
6	681/2015-16	27-01-2016	Atti di bullismo nei confronti di 2 calciatori compiuti da parte di compagni di squadra
7	696/2015-16	01-02-2016	Osservatore arbitrale aggredito con un pugno (calcio a 5 serie c2)
8	697/2015-16	01-02-2016	Spinta all' arbitro che a seguito di forte dolore ha sospeso la partita
9	699/2015-16	01-02-2016	Accertamento dell'identità delle persone che hanno aggredito l' arbitro al termine della gara (3 ctg Montepadone - Ortezzanese)
10	753/2015-16	15-02-2016	Gesto di violenza di un calciatore nei confronti di un avversario al termine della gara (3^ categoria)
11	754/2015-16	15-02-2016	Violenze da parte dei genitori della squadra ospitante
12	775/2015-16	17-02-2016	Aggressione con calci e pugni da parte di alcuni tifosi nei confronti dell' osservatore dell' arbitro .
13	791/2015-16	23-02-2016	Aggredito l' Osservatore al quale si impedisce di avere un colloquio con l' arbitro
14	793/2015-16	23-02-2016	Tentativo di aggressione dopo la partita nei confronti dell' arbitro da parte di un genitore (da accertarsi se tesserato) (esordienti)
15	794/2015-16	23-02-2016	Calciatore pur se inibito, partecipa ad una gara e compie atti di violenza nei confronti dell' arbitro
16	806/2015-16	24-02-2016	Atti di bullismo nei confronti di un calciatore compiuti da parte di compagni di squadra
17	829/2015-16	08-03-2016	Aggressione all' assistente dell' arbitro al termine della gara da parte di persone non ancora identificate (serie d)

COMPORAMENTI VIOLENTI - ANNO 2016

	PROCEDIMENTO	DATA DI ISCRIZIONE	OGGETTO
18	855/2015-16	15-03-2016	Osservatore arbitrale aggredito e pesantemente offeso
19	865/2015-16	18-03-2016	Comportamento violento, mminaccioso offensivo, razzista nei confronti dei calciatori giovanissimi fascia B, da parte di una squadra juniores
20	888/2015-16	22-03-2016	Atti violenti nei confronti di calciatori della squadra avversaria
21	951/2015-16	31-03-2016	Atto di violenza, non rilevato dall' arbitro , nei confronti di un avversario durante la gara
22	953/2015-16	31-03-2016	Aggressione estremamente violenta nei confronti di un calciatore da parte del padre di un altro (juniores)
23	994/2015-16	05-04-2016	Episodi di violenza durante un torneo amatoriale tra due squadre iscritte anche al campionato di 1 ^a e2 ^a categoria
24	1030/2015-16	12-04-2016	Rissa aol termine della gara con calciatori che aggrediscono e provocano lesioni fisiche al Sign Turrisi
25	1043/2015-16	13-04-2016	Aggressione, non rilevata dall' arbitro , da parte di un calciatore nei confronti di un dirigente della squadra avversaria
26	1141/2015-16	05-05-2016	fatti violenti al termine di una gara di seconda categoria
27	1176/2015-16	16-05-2016	Comportamento violento di un allenatore nei confronti di quello avversario
28	1317/2015-16	15-06-2016	fatti violenti al termine di una gara di seconda categoria
29	1318/2015-16	15-06-2016	Colluttazione violenta tra due calciatori (calcio a 5 C2 Toscana)
30	1323/2015-15	15-06-2016	Calciatore e allenatore aggrediti prima della gara da persone non ancora identificate (terza categoria)
31	1334/2015-16	16-06-2016	Sputi insulti e spintoni nei confronti dei dirigenti del Foggia in tribuna
32	1335/2015-16	16-06-2016	Schiaffi nei confronti dei giocatori del pisa da parte degli avversari durante la ricognizione campo pre-gara (Lega Pro)
33	57/2016-17	21-07-2016	Comportamento violento del Presidente nei confronti di un suo calciatore (calcio a 5 c2 Piemonte)
34	166/2016-17	22-08-2016	Calciatore aggredito prima dell'inizio della gara (prima categoria)
35	188/2016-17	30-08-2016	Comportamento violento tenuto da calciatrici al termine della gara nei confronti delle avversarie

COMPORTAMENTI VIOLENTI - ANNO 2016

	PROCEDIMENTO	DATA DI ISCRIZIONE	OGGETTO
36	233/2016-17	29-09-2016	Calciatore colpito volontariamente con un pugno da un avversario da un avversario
37	264/2016-17	06-10-2016	Atto estremamente violento, che ha comportato la frattura della mandibola, nei confronti di un avversario (juniores)
38	265/2016-17	06-10-2016	Arbitro , alla fine della partita, colpito al volto e spintonato da un calciatore (2^ categoria)
39	301/2016-17	12-10-2016	Aggressione a mano armata da parte del padre di un calciatore nei confronti di un altro (terza categoria)
40	302/2016-17	14-10-2016	Aggressione all' arbitro il giorno dopo la partita (calcio a 5 c1)
41	378/2016-17	14-10-16	Fatti violenti accaduti durante la gara (1^ categoria)
42	448/2016-17	22-11-2016	Comportamento violento di un allenatore nei confronti di una sua calciatrice
43	472/2016-17	30-11-2016	Aggressione tra tesserati di una società nei confronti di quelli di un'altra
44	485/2016-17	06-12-2016	Arbitro colpito con un pugno (allievi)
45	525/2016-17	13-12-2016	Aggressione al direttore di gara dopo la partita da soggetti non ancora identificati
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - FISE-			
46	52/2016	15-06-2016	Violenze fisiche subite da un tesserato
47	64/2016	27/07/16	Istruttrice presa per il collo
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - FIPAV -			
48	36/2015-16	04-02-2016	Tesserato aggredito con uno schiaffo
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO - FIP -			
49	84/2015-16	09-06-2016	Comportamenti violenti da parte di tesserati in occasione di una gara di serie A2

COMPORTAMENTI VIOLENTI - ANNO 2016

	PROCEDIMENTO	DATA DI ISCRIZIONE	OGGETTO
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY - FIH -			
50	1/2016	25-01-2016	Percosse da parte di un allenatore
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - FIR -			
51	5/2016	05-04-2016	Aggressione ai danni del Presidente del Frascati Rugby
52	20/2016	21-12-2016	Arbitro aggredito e gravemente malmenato (serie A)
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS - FIT -			
53	81/2016	28-08-2016	Aggressione
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO - FIN -			
54	8/2016	04-04-2016	Episodi di violenza dopo una partita di pallanuoto
55	9/2016	27-04-2016	Aggressione al termine di una partita di pallanuoto
56	18/2016	26-05-2016	Aggressione dopo una partita
57	18/2016	20-05-2016	Aggressione
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI - FISR -			
58	22/2016	18-11-2016	Atto violento nel corso di una partita di hockey
FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA - FPI -			
59	12/2016	16-03-2016	Gravi episodi di violenza durante la riunione svoltasi a Roma il 12-03-16
FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK - FICK-			
60	10/2016	26-09-2016	Tesserato colpito con un pugno da un altro

COMPORAMENTI VIOLENTI - ANNO 2016

	PROCEDIMENTO	DATA DI ISCRIZIONE	OGGETTO
61	11/2016	03-11-2016	Tesserato aggredito da un altro
FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL - FIDAF -			
62	2/2016	25-11-2016	Comportamenti violenti in tribuna

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Reato proprio e reato comune - Peculato e appropriazione indebita

La decisione

Reati contro la pubblica amministrazione - Peculato dell'incaricato di pubblico servizio - Reato proprio - Reati contro il patrimonio - Appropriazione indebita - Reato comune - Concorso formale di reati (artt. 61 n. 11, 314, 646, co. 1 e 3, c.p.).

L'attività attraverso la quale una federazione sportiva si procura i mezzi finanziari ricevendo i contributi dei propri soci e gestisce tali mezzi, è estranea all'esercizio dell'attività sportiva, conseguentemente integra il reato di appropriazione indebita aggravata a norma degli artt. 646 e 61 n. 11 c.p. il fatto dell'amministratore di una Federazione sportiva che si appropri del denaro versato dai tesserati, difettando una formale e specifica destinazione di tali fondi all'esercizio della pratica sportiva. A contrariis, integra il delitto di peculato la condotta appropriativa di fondi specificamente destinati al finanziamento dell'esercizio della pratica sportiva erogati a tale scopo dal C.O.N.I.: in relazione a tale specifica attività sono infatti riconosciute alla Federazione connotazioni evidentemente pubblicistiche.

Il responsabile della cassa della Federazione Sportiva non esercita una pubblica funzione allorché gestisce le finanze raccolte dall'ente per il proprio funzionamento e raggiungimento dei propri scopi a titolo di autofinanziamento lato sensu; assume invece la qualifica di esercente un pubblico servizio nel caso in cui gestisca, e si appropri, di fondi finanziari erogati dal C.O.N.I. per il perseguimento delle finalità di natura pubblicistica di promozione dell'attività sportiva.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SESTA, 23 dicembre 2014 (ud. 21 ottobre 2014) - CONTI, *Presidente* - BASSI, *Relatore* - SCORDACCIONE P.G. (parz. diff.) - Cofano, *ricorrente*.

Pubblicato il 10/11/2016

N. 11146/2016 REG.PROV.COLL.

N. 05204/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5204 del 2015, proposto da: Riccardo Zillio, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lubrano ed Enrico Lubrano, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lubrano & Associati in Roma, via Flaminia, 79;

contro

Federazione Ginnastica d'Italia (FGI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Avagliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Ferrero di Cambiano, 82; CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Tobia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini, 11;

per il risarcimento

del danno patito dal ricorrente per non avere potuto partecipare dal 16 gennaio 2014 al 26 giugno 2014 alle attività ufficiali programmate dalla Federazione

Ginnastica d'Italia, tra cui soprattutto gli eventi agonistici (gare ufficiali), a causa della prima illegittima sanzione disciplinare di squalifica per dodici mesi - per asserita violazione dell'art. 2, comma 3, del Regolamento di Giustizia della F.G.I. (c.d. "principio di lealtà sportiva") - irrogata, inizialmente, dalla Commissione di Giustizia di primo grado della Federazione Ginnastica d'Italia in data 26 gennaio 2014, poi confermata dalla Commissione di Giustizia di secondo grado della Federazione Ginnastica d'Italia e, infine, annullata integralmente dal lodo del TNAS (Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport presso il CONI) in data 24 settembre 2014;

nonché, per il risarcimento del danno per equivalente, previo annullamento e/o accertamento della illegittimità della decisione del Collegio di Garanzia del CONI n. 8/2015 (che ha "ridotto" la seconda sanzione disciplinare irrogata al sig. Zillio dalla F.G.I. da otto a quattro mesi di squalifica), anche ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.,

per il danno patito dal ricorrente a causa della seconda illegittima sanzione di squalifica irrogata dalla F.G.I. (ulteriori otto mesi di squalifica, poi ridotti a quattro mesi dal Collegio di Garanzia del CONI) di sospensione dalle attività ufficiali organizzate dalla Federazione dal 26 giugno 2014 al 25 settembre 2014 — irrogata inizialmente dalla Commissione di Giustizia di primo grado della F.G.I. (nella misura di sei mesi), in data 26 giugno 2014 e, poi, sospesa dalla Commissione di Giustizia di secondo grado della F.G.I., in data 25 settembre 2014, poi aumentata dalla stessa Commissione di secondo grado in otto mesi e, infine, ridotta a quattro mesi dal Collegio di Garanzia del CONI - previo accertamento della illegittimità della Decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, 30 marzo 2015, n. 8, nella parte in cui non ha annullato in toto la sanzione disciplinare, ma ha solamente riformato tale sanzione riducendola da otto mesi totali a quattro mesi;

nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di illegittimità di tutte le decisioni assunte dalla Giustizia Federale della F.G.I., che avevano irrogato la seconda sanzione disciplinare della squalifica del sig. Zillio prima in sei mesi (decisione della Commissione di Giustizia della F.G.I. di primo grado in data 26 giugno 2014), poi aumentata in otto mesi (decisione della Commissione di Giustizia della F.G.I. di secondo grado in data 10 novembre 2014) e, infine, ridotta a sei mesi (decisione del Collegio di Garanzia del CONI n. 8/2015);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Ginnastica d'Italia (FGI) e del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2016 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe Riccardo Zillio ha adito questo Tribunale per sentir condannare la FGI e il CONI al risarcimento in suo favore del danno patito per essere rimasto sospeso dall'attività agonistica e da ogni attività federale per la durata di complessivi otto mesi e dieci giorni (ovvero dal 16 gennaio 2014 al 25 settembre 2014) a fronte di una sanzione disciplinare finale, all'esito delle impugnazioni proposte in sede sportiva, di complessivi quattro mesi di squalifica.

Il ricorrente ha esposto di avere subito una prima squalifica di dodici mesi, per violazione dei principi di "lealtà sportiva" e del "vincolo di giustizia", per avere proposto un'azione innanzi al TAR Lazio, sanzione irrogata dalla Giustizia Federale della F.G.I., poi annullata dal TNAS per illegittimità sostanziale della

stessa; e una seconda squalifica di otto mesi, per avere proposto un'ulteriore azione innanzi al TAR Lazio, sanzione irrogata dalla Giustizia Federale della F.G.I., poi ridotta a quattro mesi di squalifica dal Collegio di Garanzia per lo Sport presso il CONI.

Di conseguenza, avendo il ricorrente subito una sospensione disciplinare della durata di otto mesi e dieci giorni, a fronte di una sanzione complessiva confermata di quattro mesi (peraltro, oggetto di contestazione con il presente ricorso), questi ha chiesto il risarcimento del danno subito per i primi quattro mesi di squalifica, oggetto della sanzione disciplinare annullata, e per gli ulteriori quattro mesi, attualmente "coperti" dalla decisione del Collegio di Garanzia del CONI n. 8/2015 (conclusivo del secondo procedimento disciplinare), previo accertamento dell'illegittimità di tale decisione (nonché delle due decisioni emanate nel relativo secondo procedimento disciplinare dagli organismi di Giustizia Federale F.G.I. di primo e secondo grado).

A tal fine il ricorrente ha dedotto, in particolare, che in data 15 dicembre 2012 si era tenuta la 95esima Assemblea Elettiva della Federazione Ginnastica d'Italia, alla quale egli aveva partecipato in qualità di grande elettore rappresentante la categoria atleti del Comitato Regionale del Veneto (con rilevanza del voto per la sola categoria in questione), esprimendo le proprie preferenze (con riferimento ad entrambe le posizioni da lui rivestite) e, poi, allontanandosi dall'Assemblea; che nel corso della medesima Assemblea, successivamente all'allontanamento del ricorrente, era stata invalidata la prima votazione per problemi di ordine informatico e, quindi, si era proceduto ad una seconda votazione, alla quale il sig. Zillio, in quanto assente, non aveva potuto partecipare.

Il ricorrente ha quindi impugnato le deliberazioni assunte in seno all'Assemblea Elettiva in questione chiedendo, in via subordinata, l'annullamento della sola votazione in cui avrebbe dovuto esprimere la sua posizione di grande elettore per

l'elezione dei rappresentanti della sola categoria atleti; il Consiglio Direttivo Federale, investito dell'impugnazione proposta dal sig. Zillio, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ma l'Alta Corte di Giustizia del CONI, adita dal ricorrente, con sentenza n. 15/2013, ha accolto l'impugnazione nella sua parte subordinata, ovvero nella parte in cui era stata richiesta la ripetizione della sola votazione in cui lo Zillio avrebbe dovuto esprimere la sua posizione di grande elettore per l'elezione dei rappresentanti della sola categoria atleti.

In data 2 agosto 2013, il ricorrente ha depositato al TAR Lazio (r.g. n. 7721/2013) ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, della sentenza n. 15/2013 dell'Alta Corte di Giustizia, nella parte in cui non aveva accolto la sua richiesta principale (ovvero l'annullamento dell'Assemblea in toto); pochi giorni prima la Procura Federale aveva notificato al ricorrente un avviso di apertura di procedimento disciplinare fondato proprio sulla proposizione del ricorso di fronte al TAR Lazio, poiché tale condotta sarebbe stata violativa della lealtà sportiva (art. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.G.I.) e della clausola compromissoria (art. 27 del medesimo Regolamento).

All'esito del primo grado del giudizio disciplinare, in data 16 gennaio — 13 febbraio 2014, il ricorrente è stato condannato alla sospensione per mesi dodici dalla partecipazione a qualunque attività ufficiale programmata dalla Federazione e, a decorrere dal 16 gennaio 2014, ha iniziato a scontare tale sanzione, che, pertanto, avrebbe avuto termine il successivo 16 gennaio 2015; in data 20 maggio 2014, a seguito degli appelli proposti sia dal sig. Zillio, che dalla Procura Federale, la decisione di primo grado è stata confermata; in data 24 settembre 2014 è stato emanato il lodo del TNAS di annullamento integrale e retroattivo della sanzione irrogata.

Nel frattempo, in esecuzione della sentenza n. 15/2013 dell'Alta Corte di Giustizia (impugnata dal sig. Zillio di fronte al TAR Lazio), la Federazione aveva indetto una

Assemblea Elettiva straordinaria per la ripetizione delle operazioni di voto con riferimento esclusivo ai rappresentanti della categoria atleti; il sig. Zillio, per evitare la formazione di acquiescenza in relazione allo svolgimento dell'Assemblea Elettiva "parziale" del 7 settembre 2013, aveva comunicato alla Federazione, mediante fax in pari data, di volere evitare di presenziare personalmente.

Il ricorrente ha quindi proposto due ricorsi di fronte all'Alta Corte di Giustizia per ottenere, rispettivamente, l'annullamento della delibera della FGI di convocazione dell'assemblea straordinaria per il 7.9.2013, per l'elezione di due atleti, e l'annullamento di tale assemblea.

L'Alta Corte ha rigettato il primo ricorso con sentenza n. 31/2013, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del secondo ricorso con provvedimento del 20 dicembre 2013.

In data 27 gennaio 2014, il sig. Zillio ha depositato di fronte al TAR Lazio un secondo ricorso avente ad oggetto l'impugnativa della sentenza n. 31/2013 dell'Alta Corte (r.g. n. 962/2014).

In data 20 marzo 2014, a seguito della proposizione di tale secondo ricorso di fronte al TAR Lazio, è stata comunicata al sig. Zillio l'apertura di un secondo procedimento disciplinare per la asserita reiterata violazione del principio di lealtà sportiva (art. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.G.I.) e della clausola compromissoria, giudizio concluso in primo grado con una sanzione di sospensione di mesi sei, mentre in secondo grado, alla luce dell'annullamento della prima sanzione disposto dal lodo del TNAS, in data 24 settembre 2014, è stata dapprima concessa la sospensione della seconda sanzione irrogata in primo grado (dispositivo 26 giugno 2014); quindi, in data 10 novembre 2014, al termine del giudizio di secondo grado, il ricorrente è stato condannato alla sospensione per mesi otto, in quanto ritenuto erroneamente colpevole sia per c.d. slealtà sportiva che per la violazione della c.d. clausola compromissoria, nonché recidivo con

riferimento alla sanzione del primo procedimento disciplinare, in realtà già annullato il precedente 24 settembre 2014 dal lodo del TNAS.

Infine, in data 9 febbraio — 30 marzo 2015, è stata emanata la Decisione n. 8/2015 (impugnata nel presente giudizio) del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, che ha ridotto la sanzione alla sospensione per mesi quattro, sia per insussistenza della violazione della c.d. clausola compromissoria, sia per insussistenza della recidiva, dato l'annullamento integrale della prima sanzione disposto dal lodo del TNAS in data 24 settembre 2014.

In questo quadro, il ricorrente ha scontato una sospensione dalla partecipazione alle attività ufficiali organizzate dalla Federazione, con particolare riferimento alle gare agonistiche, a causa della sanzione originariamente disposta in relazione al primo procedimento disciplinare.

Infatti, il ricorrente è stato sospeso dal 16 gennaio 2014 (dispositivo della decisione relativa al primo procedimento disciplinare, in primo grado, di condanna a mesi dodici) al 25 settembre 2014 (sospensione della sanzione disposta nel secondo procedimento disciplinare, in secondo grado).

La prima parte del danno lamentato conseguirebbe alla prima sospensione subita dal 16 gennaio 2014 al 26 giugno 2014 (data della decisione relativa al secondo procedimento disciplinare, in primo grado, di condanna a mesi sei), in relazione al primo provvedimento disciplinare, che è stato poi integralmente annullato con efficacia retroattiva con lodo dello TNAS in data 24 settembre 2014; la seconda parte del danno sarebbe invece legata alla seconda sanzione subita dal 26 giugno 2014 fino al 25 settembre 2014, nell'ipotesi in cui fosse accertata l'illegittimità della Decisione del Collegio di Garanzia n. 8/2015, nella parte in cui non ha annullato integralmente, ma solo ridotto da mesi otto a mesi quattro, la sanzione di sospensione, poiché, in tal caso, anche per tale periodo il ricorrente avrebbe "scontato" una sanzione illegittima.

Si sono costituiti la FGI e il CONI resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 18 luglio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

Preliminarmente si rileva, quanto alla sussistenza della giurisdizione amministrativa, che, secondo l'interpretazione condivisa dalla Corte Costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 220/2003, laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, va proposta al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando una riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere (Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49; Consiglio di Stato, VI, 25 novembre 2008, n. 5782; da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 9 marzo 2016, n. 3055); a tal fine il giudice amministrativo che può incidentalmente pronunciarsi sui provvedimenti di giustizia sportiva, senza annullarli ma dichiarandone l'illegittimità *incidenter tantum* ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. a), n. 1), e lett. z), c.p.a..

Nel merito, va innanzitutto esaminata la domanda risarcitoria proposta con riferimento alla prima sanzione disciplinare irrogata, oggetto di definitivo annullamento all'esito delle impugnazioni proposte dal ricorrente innanzi agli organi di giustizia sportiva.

Sotto tale profilo, pertanto, non è necessario indagare incidentalmente la legittimità dell'irrogazione della sanzione, già accertata in tale sede.

In particolare lo stesso Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, adito dallo Zillio per la riforma della decisione della Commissione di Giustizia di Secondo grado del 19 giugno 2014 che aveva confermato la squalifica di 12 mesi irrogata in

primo grado, ha affermato che *“i comportamenti e le iniziative giudiziarie poste in essere dal sig. Zillio e contestate nei provvedimenti della Federazione non configurano in concreto alcuna violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, pur potendosi ammettere che l'esercizio di una pluralità di azioni, in sé lecite e finanche espressive di diritti personali, possa venir riguardato e apprezzato in una complessiva logica di censurabilità associativa; Nel caso di specie, proprio dalla valutazione complessiva dei comportamenti ascritti al sig. Zillio e dall'esame di ciascuno di essi emerge che, se indubbiamente l'interessato ha fatto valere le proprie ragioni con ostinazione, pur tuttavia non ha valicato i limiti preposti dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti, che in parte hanno trovato riconoscimento giudiziale in ordine alla meritevolezza di tutela.*

In particolare, la proposizione da parte dell'istante dell'azione dinanzi al Giudice Amministrativo appare come iniziativa legittima, oltre che espressione di un diritto riconosciuto e garantito dalla Costituzione”.

Allo stesso modo, il TNAS ha affermato che la mancata partecipazione del sig. Zillio alle nuove elezioni indette dalla F.G.I. per il 7 settembre 2013, così come la mancata comparizione innanzi ai vari organi di giustizia federale aditi, sono scelte che rientrano nell'esercizio legittimo delle sue facoltà e che non integrano alcun illecito.

Anche nell'ambito della giustizia sportiva, quindi, è stata appurata l'illegittimità della prima sanzione disciplinare irrogata.

Alla prima sospensione disciplinare consegue la prima parte del danno lamentato, relativo all'inattività subita dal 16 gennaio 2014 al 26 giugno 2014, data della decisione relativa al secondo procedimento disciplinare, in primo grado, di condanna a mesi sei, dalla quale può considerarsi scontata la seconda sospensione disciplinare.

Quanto a tale secondo profilo, deve rilevarsi che con riferimento alla seconda sanzione, applicata dal 26 giugno 2014 fino al 25 settembre 2014, la risarcibilità del

danno lamentato postula l'accertamento incidentale della illegittimità della stessa e della Decisione del Collegio di Garanzia n. 8/2015, nella parte in cui non ha annullato integralmente, ma solo ridotto da mesi otto a mesi quattro, la sanzione di sospensione, al fine di accertare se anche per tale periodo la sospensione dell'attività agonistica possa qualificarsi ingiusta.

Al riguardo il ricorrente ha dedotto che la decisione del Collegio di Garanzia sarebbe illegittima, in primo luogo, nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la violazione del principio di lealtà sportiva da parte del ricorrente e la sussistenza della violazione dell'art. 2, comma 3, del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.G.I. (c.d. principio di lealtà sportiva). In particolare, il Collegio ha affermato "*che i comportamenti e le iniziative giudiziarie poste in essere dal Sig. Zillio e contestate nei provvedimenti della Federazione non configuravano in concreto alcuna violazione dei citati principi ... tuttavia ... [sarebbe] possibile che, pur in assenza di una violazione in senso formale, il comportamento complessivo del tesserato possa essere censurato sul piano disciplinare*", ponendo in luce il fatto che Zillio - a seguito dell'annullamento parziale delle elezioni e della reindizione dell'Assemblea Elettiva limitatamente per operazioni elettive dei rappresentanti della categoria atleti - non partecipando a tale Assemblea si sarebbe comportato in modo contraddittorio (poiché, una volta ottenuto quanto richiesto, seppure in via subordinata, vi avrebbe rinunciato), sarebbe venuto meno al proprio impegno di grande elettore per la categoria atleti del Comitato Regionale del Veneto e avrebbe mostrato un atteggiamento ostile nei confronti della Federazione, incompatibile con la sussistenza di un vincolo associativo.

Quindi le condotte tenute, seppure astrattamente lecite, considerate complessivamente andrebbero ad integrare una violazione del principio di lealtà sportiva, perpetrata a seguito della mancata partecipazione alla Assemblea Elettiva Straordinaria per la votazione dei rappresentanti della categoria degli atleti, indetta

a seguito dell'accoglimento di tale richiesta, formulata in via subordinata dal sig. Zillio, dalla sentenza dell'Alta Corte di Giustizia n. 15/2013, incompatibile con la precedente richiesta di annullamento parziale delle operazioni elettorali, il conseguente venire meno ai propri doveri di grande elettore rappresentante della categoria atleti del Comitato Regionale del Veneto, e la tenuta complessiva di un atteggiamento ostile nei confronti della Federazione.

Il ricorrente ha rimarcato, di contro, la liceità anche sotto il profilo disciplinare di tali condotte, evidenziando che, come rilevato dal TNAS, in assenza di ogni definitivo accertamento di soccombenza tale da indurre sanzioni di temerarietà, la condotta tenuta non integra alcuna infrazione delle regole di lealtà sportiva.

Tale assunto si palesa fondato.

Il ricorrente, infatti, ha ottenuto soddisfazione solo parziale dall'esito del primo ricorso proposto in sede sportiva, con l'accoglimento parziale, da parte dell'Alta Corte di Giustizia del CONI, con sentenza n. 15/2013, della domanda proposta in via subordinata, ovvero nella parte in cui era stata richiesta la ripetizione della sola votazione, che aveva avuto luogo nell'assemblea del 15.12.12, in cui lo Zillio avrebbe dovuto esprimere la sua posizione di grande elettore per l'elezione dei rappresentanti della sola categoria atleti.

Avverso tale pronuncia il ricorrente ha depositato il primo ricorso al TAR Lazio (r.g. n. 7721/2013) per ottenerne l'annullamento nella parte in cui non ha accolto la richiesta principale di annullamento dell'Assemblea in toto.

Tale azione è stata quindi pienamente giustificata dalla parziale soccombenza, avverso la quale il ricorrente legittimamente ha reagito, nell'ambito di una normale esplicazione del proprio diritto di difesa, per ottenere l'accoglimento del gravame anche nella richiesta principale.

Allo stesso modo, a seguito della sentenza dell'Alta Corte di Giustizia n. 31/2013, che ha confermato la regolarità della successiva Assemblea Elettiva straordinaria

del 7 settembre 2013, nella quale è stata solo in parte ripetuta la votazione dell'assemblea precedente, il ricorrente ha proposto un secondo ricorso al TAR Lazio, facendo valere ancora una volta l'illegittimità della ripetizione parziale delle operazioni.

Con riferimento alla mancata partecipazione all'Assemblea Straordinaria in questione, stigmatizzata in sede disciplinare quale comportamento sanzionabile, il ricorrente ha preannunciato alla Federazione la sua assenza evidenziando, con un fax del 7 settembre 2013, di volere evitare che la propria partecipazione potesse essere intesa quale forma di acquiescenza alla sentenza dell'Alta Corte impugnata di fronte al TAR Lazio, ai sensi dell'art. 329 c.p.c..

In particolare il ricorrente ha chiarito, con tale nota, di non volere “accreditarsi né partecipare alle votazioni fissate il giorno 7 settembre 2013, ritenendo che le modalità di convocazione e di previsto espletamento siano illegittime per le ragioni già evidenziate nei procedimenti promossi innanzi al T.A.R. Lazio e all'Alta Corte di Giustizia del CONI”.

La condotta di Zillio non può quindi essere valutata come mera non partecipazione all'assemblea, dovendo essere apprezzata alla luce della comunicazione appositamente inviata alla Federazione come espressione della sua reazione rispetto alle assemblee la cui legittimità aveva contestato, e collegata alle iniziative giurisdizionali intraprese al fine di non depotenziarne l'esito.

Tale comportamento, in quest'ottica, è suscettibile di rientrare comunque nell'ambito di una esplicazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Sotto tale profilo si rivela quindi la illegittimità delle pronunce che hanno confermato la sanzione disciplinare facendo leva sulle condotte descritte, qualificate come violazione del principio di lealtà sportiva, laddove invece a tale conclusione non poteva addivenirsi, coincidendo i comportamenti assunti con la scelta di far valere la ritenuta illegittimità delle adunanze che, in assenza di una

valutazione di temerarietà da parte del giudice competente, non può essere stigmatizzata quale condotta di rilievo disciplinare.

Non solo, ma la pronuncia dell'Alta Corte ha anche ritenuto che, nel caso di specie, l'irrogazione della seconda sanzione non avrebbe integrato una violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto i “*comportamenti oggetto di valutazione disciplinare da parte della decisione qui impugnata, pur relativi alla medesima complessiva vicenda già oggetto di valutazione disciplinare, [sarebbero] ulteriori e diversi?*” rispetto a quelli che il TNAS, nel precedente procedimento, aveva ritenuto che non configurassero in concreto violazione dei principi di lealtà.

Anche tale conclusione appare censurabile, se si considera, come evidenziato dal ricorrente, che il primo procedimento disciplinare è stato avviato per la prima impugnazione di fronte al TAR Lazio della sentenza dell'Alta Corte di Giustizia n. 15/2013, la quale ha rigettato la richiesta principale del ricorrente di ripetizione di tutte le operazioni elettorali ed ha accolto solo la richiesta subordinata di ripetizione della operazione elettorale relativa ai soli rappresentanti per la categoria atleti, ed il secondo procedimento disciplinare è scaturito dalla seconda impugnazione di fronte al TAR Lazio della sentenza dell'Alta Corte di Giustizia n. 31/2013, di rigetto della domanda di annullamento dell'Assemblea Straordinaria indetta in esecuzione della sentenza dell'Alta Corte di Giustizia n. 15/2013, oggetto del primo ricorso, al fine della ripetizione dell'operazione elettorale relativa ai soli rappresentanti per la categoria atleti, onde ottenere, di contro, la ripetizione *in toto* delle elezioni.

Il secondo procedimento è stato quindi avviato a seguito della proposizione da parte del ricorrente del secondo ricorso al TAR Lazio per l'impugnazione dei provvedimenti esecutivi della sentenza impugnata con il primo ricorso, di tal che le due condotte rimproverate allo Zillio risultano collegate tra loro e scaturite entrambe dal medesimo fatto originario, ovvero la contestata invalidità del primo

scrutinio, solo parzialmente accertata all'esito del primo giudizio, al quale è conseguita una ripetizione solo parziale delle operazioni elettorali, contrastata dal ricorrente al fine di ottenere il risultato di annullamento totale invocato in via principale fin dal primo gravame proposto.

I comportamenti che sono stati oggetto di sanzione sono quindi espressione della medesima determinazione, in quanto il secondo è conseguito al primo solo in considerazione dell'accoglimento parziale della prima domanda.

Sulla base di tali considerazioni va dunque accertata l'illegittimità della irrogazione e della conferma giudiziale della seconda sanzione emessa nei confronti dell'atleta.

Va quindi esaminata la sussistenza del profilo soggettivo della colpa.

In merito si osserva innanzitutto che il Collegio non ritiene applicabile, nel caso di specie, la disciplina speciale prevista per le magistrature dalla L. 117/88, richiamata dalle Amministrazioni resistenti, e la conseguente limitazione della responsabilità ai casi di dolo o colpa grave nell'esercizio delle funzioni.

Sul punto è sufficiente rilevare che, secondo l'art. 1 di tale legge, rubricato "Ambito di applicazione", e rimasto invariato anche a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 18/2015, *"Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria."*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.

3. Nelle disposizioni che seguono il termine «magistrato» comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2".

Come risulta evidente dalla lettura del testo, si tratta di disposizioni che delineano un particolare regime di responsabilità per l'esercizio dell'attività giurisdizionale, come tali non suscettibili di applicazione analogica al di fuori dell'ambito indicato.

Sul punto deve invece rilevarsi che i provvedimenti disciplinari federali costituiscono esplicazione di attività amministrativa, così come le decisioni rese dal Collegio di Garanzia del CONI, che svolge in piena autonomia una funzione giustiziale che si concretizza comunque in provvedimenti amministrativi.

Come, infatti, affermato dalla giurisprudenza, già con riferimento alla disciplina previgente, e, in particolare, ai giudizi della Camera di Conciliazione, svolti in forma arbitrale a seguito della legge n. 280/2003, agli atti conclusivi di tali giudizi deve essere ascritta natura amministrativa, e ciò in ragione, essenzialmente, della natura di interesse legittimo della posizione giuridica azionata e della incompromettibilità in arbitri di tali posizioni giuridiche soggettive (in tal senso Cons. Stato, sez. VI, n. 5025/2004, n. 527/2006).

La qualificazione della posizione azionata in termini di interesse legittimo è costante nella giurisprudenza, che ha rimarcato che le Federazioni Nazionali Sportive sono soggetti giuridici non soltanto privati, ma altresì, pubblici, in virtù della natura dei poteri ad esse attribuiti, quale il potere di controllo sulle società sportive affiliate e sulla loro attività gestionale, secondo modalità approvate dal CONI nell'esercizio di una potestà amministrativa attribuita da una norma di legge statale e tendente alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva.

Di conseguenza, gli atti posti in essere dalle Federazioni in qualità di organi del C.O.N.I., e da quest'ultimo ente, sono esplicazioni di poteri pubblici e partecipano alla natura pubblica dello stesso C.O.N.I., ed hanno natura di atti amministrativi, soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo allorché incidano su posizioni di interesse legittimo.

La natura amministrativa delle decisioni degli organi di giustizia sportiva è stata poi affermata anche da questo Tribunale, che ha in più occasioni ribadito che “le decisioni degli organi di giustizia sportiva... sono l'epilogo di procedimenti

amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiate dalle garanzie del processo. In particolare, alla "giustizia sportiva" si applicano, oltre che le regole sue proprie, previste dalla normativa federale, per analogia, quelle dell'istruttoria procedimentale, ove vengono acquisiti fatti semplici e complessi, che possono anche investire la sfera giuridica di soggetti terzi" (TAR Lazio – Roma, nn. 4391/2016, 5280/2007).

Il caso in esame va quindi ricondotto alla disciplina generale della responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c., con conseguente attribuzione della responsabilità secondo il criterio della colpa.

Com'è noto, e ribadito anche nelle più recenti pronunce in materia, "ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia configurabile la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, dovendosi verificare se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi; da ciò deriva che, in sede di accertamento della responsabilità della Pubblica amministrazione per danno a privati, il giudice amministrativo, in conformità ai principi enunciati nella materia anche dal giudice comunitario, può affermare tale responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato; il giudice può negarla, invece, quando l'indagine conduca al riconoscimento dell'errore scusabile con la conseguenza che, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana (ex art. 2043 cod. civ.) della Pubblica amministrazione per danno, devono ricorrere i presupposti del comportamento colposo, del danno ingiusto e del nesso di

conseguenzialità" (Consiglio di Stato, sez. IV, 1/8/2016, n. 3464; sez. V, 18/01/2016, n. 125).

La riscontrata illegittimità dell'atto rappresenta tuttavia, nella normalità dei casi, l'indice della colpa dell'Amministrazione - indice tanto più grave, preciso e concordante quanto più intensa e non spiegata sia l'illegittimità in cui l'apparato amministrativo sia incorso, spettando alla P.A. provare l'assenza di colpa, attraverso la dimostrazione, in ipotesi, della sussistenza di cause di giustificazione legalmente tipizzate (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 20 maggio 2016, n. 5967).

L'apprezzamento della colpa deve essere effettuato alla luce delle motivazioni che, in sede giurisdizionale, hanno condotto all'accertamento della illegittimità del provvedimento e al suo annullamento, motivazioni che costituiscono l'unico parametro obiettivo per valutare, ai fini della loro eventuale qualificazione come colpose ex art. 2043 c.c., le modalità di condotta dell'amministrazione.

Quanto al regime della prova, la giurisprudenza ha chiarito che il rinvio al sistema delle presunzioni semplici, di cui agli artt. 2727 e 2729, c.c., induce a ritenere che l'illegittimità del provvedimento annullato costituisce soltanto uno degli indici presuntivi della colpevolezza dell'Amministrazione; e in virtù di tale configurazione, qualora si annulli un provvedimento illegittimo, grava su di essa l'onere di provare l'assenza di colpa, mediante la deduzione di circostanze integranti gli estremi dell'errore scusabile (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1356).

Nel caso di specie deve osservarsi che le argomentazioni sopra riportate in ordine alla illegittimità della prima sanzione (già accertata in sede sportiva) e della seconda sanzione (incidentalmente valutata in questa sede) conducono a ravvisare in capo alle Amministrazioni intimare gli estremi della colpa rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c., tenuto conto del fatto che è stata ritenuta rilevante a fini disciplinari una condotta consistita, essenzialmente, nell'adire la giustizia amministrativa per far

valere le istanze non accolte in sede sportiva, all'esito dei giudizi proposti in tale sede, portando avanti le proprie tesi ed esercitando la facoltà di non partecipare ad un'assemblea ritenuta illegittima.

Ma deve anche considerarsi, in proposito, che il primo procedimento disciplinare si è concluso con un lodo del TNAS in data 24 settembre 2014 di annullamento integrale e retroattivo della sanzione irrogata nel primo grado di giudizio, per fatti analoghi e inscindibilmente collegati, quali presupposti, a quello oggetto del secondo procedimento la cui sanzione è stata in parte confermata.

Il fatto che il TNAS avesse annullato integralmente la prima sanzione disciplinare di dodici mesi, irrogata al sig. Zillio dalla FGI al termine del primo procedimento disciplinare, evidenziando la piena legittimità dell'operato del sig. Zillio, consente di ravvisare un profilo di colpevolezza alla base dell'avvenuta irrogazione di una seconda sanzione disciplinare per fatti analoghi; essendo infatti già intervenuta la pronuncia caducatoria, tale circostanza avrebbe potuto suggerire una valutazione più ponderata dei profili di illegittimità riscontrati e condurre all'annullamento anche della seconda sanzione.

A fronte di tali elementi, la Federazione Ginnastica Italiana e il CONI, cui fa capo il Collegio di Garanzia, non hanno né in alcun modo dedotto la loro assenza di colpa, né apportato alcun elemento atto a supportare tale tesi.

Anche sotto tale profilo quindi va accertata la sussistenza dei presupposti per un'affermazione di responsabilità delle amministrazioni interessate.

Né sussistono dubbi in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la sanzione della sospensione dall'attività agonistica applicata al ricorrente e il danno dallo stesso lamentato sotto il profilo patrimoniale e non.

Con riferimento al primo periodo di sospensione la responsabilità è ravvisabile esclusivamente in capo alla FGI, avendo il TNAS del CONI, come eccepito da quest'ultimo ente, annullato la sanzione disciplinare.

In relazione al danno patrimoniale, il ricorrente ha richiesto, per il primo periodo, l'importo complessivo di euro 24.650,00, sommatoria degli esborsi per le spese legali, pari ad euro 15.000,00, per i tre gradi di Giustizia Sportiva relativi al primo procedimento disciplinare (due gradi di Giustizia Federale ed un grado innanzi al TNAS del CONI), per la redazione della valutazione psicopatologica, elaborata dai dottori Saul Piffer e Rubina Roan, pari ad euro 1.650,00, e per la retribuzione non percepita prevista dall'art. 4 del contratto con l'Associazione Corpo Libero, pari ad euro 8.000,00.

Quanto al danno non patrimoniale, è stato richiesto l'importo di euro 89.460,42 (pari ai 5/12 - visti i cinque mesi di squalifica ingiustamente patiti nel periodo gennaio-giugno 2014 - rispetto alla cifra di euro 214.705,00, indicata dal perito di parte in relazione danno subito dal ricorrente per il periodo di 12 mesi).

Sulla base della documentazione prodotta risulta provato, in primo luogo, il danno di euro 8.000, quale retribuzione prevista dal contratto con l'Associazione Corpo Libero per l'intera stagione, in atti, retribuzione non percepita per effetto della squalifica.

Non rileva la mancanza di data certa in calce al contratto, eccepita dalla FGI, risultando chiaramente dal contenuto dello stesso la sua riferibilità alla stagione 2013-2014 (dal settembre 2013 all'agosto 2014 secondo l'art. 2 del contratto).

Quanto alle spese legali, va evidenziato che, con riferimento ai due procedimenti disciplinari, sia la pronuncia definitiva di annullamento del TNAS che quella del Collegio di Garanzia dello Sport hanno disposto la compensazione integrale tra le parti delle spese di assistenza difensiva, con la conseguenza che la ripartizione delle stesse, oggetto di espressa pronuncia in sede sportiva, non può essere rivalutata in questa sede, traducendosi, in caso contrario, in un sindacato non incidentale ma diretto sulla stessa, volto a vanificarne le statuizioni, in violazione delle regole che ripartiscono la giurisdizione in materia.

Inoltre il ricorrente ha prodotto esclusivamente, a tal fine, una nota pro-forma dell'avv. Toma e due fatture dello Studio legale Lubrano intestate all'Associazione Corpo Libero, che, come tali, non dimostrano che l'esborso sia stato effettivamente da lui sostenuto.

Va invece riconosciuta la spesa sostenuta per la perizia psicopatologica, pari ad euro 1.650,00.

Il danno patrimoniale risarcibile ammonta quindi ad euro 9.650,00.

Quanto al danno non patrimoniale, in linea generale si osserva che, come affermato anche dal Consiglio di Stato (cfr. sez. IV, 9 gennaio 2013, n. 76, che accoglie integralmente le statuizioni della sentenza della Cassazione, Sezioni Unite civili, 11 novembre 2008, n. 26972), la risarcibilità dei danni non patrimoniali è subordinata alla sussistenza di tre condizioni, costituite dal rilievo costituzionale dell'interesse leso, dalla gravità della lesione lamentata (nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, anche in ragione del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.) e dalla rilevanza del danno (che non deve consistere "in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità").

La giurisprudenza recente in materia ha affermato che "l'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, prevede una categoria unitaria di danno non patrimoniale per lesione di interessi, inerenti la persona, non connotati da rilevanza economica, in cui rientrano sia il danno alla salute in senso stretto, cd. biologico, sia quello di tipo cd. esistenziale, intesi come tipologie descrittive e non strutturali; è indubbio che, ai fini della sua risarcibilità, tale danno deve essere allegato e provato tanto nella sussistenza che nel nesso eziologico. In particolare, si ammette, quanto al danno propriamente biologico, che il verificarsi della menomazione della integrità psico-fisica della persona possa essere accertato facendo ricorso alle presunzioni e che la sua quantificazione possa avvenire in via

equitativa, occorrendo tuttavia che la motivazione indichi gli elementi di fatto i quali, nel caso concreto sono stati tenuti presenti e i criteri adottati nella liquidazione equitativa (Cons. Stato, Sez. III, 25 febbraio 2014, n. 906).

Nel caso di specie al fine di dimostrare il danno alla integrità psicofisica, sotto forma di danno psichico, il ricorrente ha prodotto apposita perizia tecnica di parte, dalla quale risulta un danno biologico permanente di natura psichica pari ad una percentuale del 15% di invalidità, ed una pari percentuale di danno esistenziale.

Tenuto conto di tale principio di prova in ordine alla verifica di un danno psichico, deve addivenirsi ad una valutazione equitativa del danno che consenta di indennizzare il peggioramento delle condizioni di vita subito nel periodo di applicazione della sanzione, evitando però duplicazioni risarcitorie che conseguirebbero, nel caso di specie, alla considerazione in via autonoma del danno psichico e del danno esistenziale come voci distinte e concorrenti, a fronte di un unico pregiudizio di natura non patrimoniale sofferto per l'astensione dall'attività agonistica.

Tenuto conto, pertanto, della durata prima sanzione disciplinare (5 mesi da gennaio a giugno 2014), e del presumibile ristabilimento delle condizioni psichiche pregresse alla conclusione del periodo, deve essere liquidato a tale titolo in via equitativa l'importo di euro 5.000.

Con riferimento alla seconda sanzione disciplinare sofferta, la responsabilità si appunta in capo alla FGI e al CONI, al quale fa capo il Collegio di Garanzia dello Sport, istituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto dell'ente con i poteri di cui all'art. 12 bis.

In tal senso depone, in primo luogo, il fatto che il Collegio di Garanzia è previsto dallo Statuto dell'ente fra gli organi di cui si compone il sistema di giustizia sportiva istituito presso il CONI.

Il Titolo II dello Statuto del CONI, che ne disciplina l' "Organizzazione centrale", comprende infatti le disposizioni che delineano il sistema di giustizia sportiva (art. 12) e, al vertice di tale sistema, il Collegio di Garanzia dello Sport (art. 12 bis).

Tale ultima disposizione istituisce, al comma 1, *"presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro"*; al comma 7, stabilisce che *"Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto"*.

Dunque, tale organismo è dotato di autonomia e indipendenza, ma istituito presso il CONI, e i membri del Collegio sono promanazione del Consiglio Nazionale e della Giunta dell'ente.

Infine, a norma dei commi 8 e 9 dell'art. 12 bis citato, *"Le regole di organizzazione e di funzionamento del Collegio di Garanzia del Coni sono stabilite da un apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport approvato dal Consiglio Nazionale del Coni a maggioranza assoluta dei suoi componenti"* e, *"per lo svolgimento delle sue funzioni, il Collegio della Garanzia dello Sport si avvale di uffici e di personale messi a disposizione dalla Coni Servizi SpA"*.

L'analisi di tale disciplina conduce quindi a ritenere che il Collegio di Garanzia, per quanto dotato di una posizione di autonomia e indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni, sia comunque incardinato nella struttura del CONI, che ne nomina i componenti, ne disciplina il funzionamento e assicura le dotazioni di uffici e personale a tal fine necessari, con conseguente riconducibilità all'ente in questione degli atti emessi da tale organismo.

Quanto alla ripartizione della responsabilità tra le Amministrazioni resistenti (FGI e CONI), avendo le stesse concorso entrambe alla produzione del danno, con l'irrogazione della sanzione e con la sua conferma parziale all'esito dei rimedi di giustizia sportiva, risponderanno solidalmente secondo quanto stabilito dall'art. 2055 c.c., applicabile anche nei casi solidarietà tra persone giuridiche di natura pubblica (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 settembre 2001, n. 4786).

Per il secondo periodo, il ricorrente ha richiesto le spese legali, pari ad euro 10.000,00, per i tre gradi di giustizia sportiva relativi al primo procedimento disciplinare (due gradi di Giustizia Federale ed un grado innanzi al Collegio di Garanzia per lo Sport del CONI), e il danno non patrimoniale in proporzione dei tre mesi di sospensione ascrivibili alla seconda sanzione.

Con riferimento alla spese va ribadito che le stesse non possono essere riconosciute per le argomentazioni sopra svolte, mentre il danno non patrimoniale, sub specie di danno psichico, anche in questo caso tenuto conto della durata della sospensione deve essere equitativamente liquidato nell'importo di euro 4.000.

Conclusivamente a titolo di risarcimento dei danni la FGI deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 14.650,00 per il primo periodo di sospensione disciplinare, mentre con riferimento al secondo periodo di sospensione le Amministrazioni intimete vanno condannate al pagamento di euro 4.000 complessivi, in moneta attuale; sulle somme così liquidate vanno poi computati, trattandosi di debito di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale, sul credito rivalutato anno per anno, secondo i criteri costantemente applicati dalla giurisprudenza (da ultimo Cassazione civile, sez. III, 6 ottobre 2016 n. 19987), dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto,

condanna la FGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, nei sensi di cui in motivazione, per l'importo di euro 14.650,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, computati sul credito rivalutato anno per anno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;

condanna la FGI e il CONI, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, nei sensi di cui in motivazione, per l'importo di euro 4.000 complessivi, oltre rivalutazione monetaria interessi legali, computati sul credito rivalutato anno per anno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;

condanna la FGI e il CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.000, oltre accessori di legge, a carico di ciascuna di dette parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 18 luglio 2016, 7 novembre 2016, con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Petrucciani

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 23/01/2017

N.01163 /2017 REG.PROV.COLL.
N. 05205/2015 REG.RIC.**R E P U B B L I C A I T A L I A N A****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio****(Sezione Prima Ter)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5205 del 2015, proposto da:

Associazione Corpo Libero Gymnastics Team A.s.d., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso il loro studio legale in Roma, via Flaminia, 79;

contro

Federazione Ginnastica d'Italia (F.G.I.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Avagliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Ferrero di Cambiano, 82;

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Tobia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le G. Mazzini, 11;

per la condanna

al risarcimento dei danni subiti dalla associazione ricorrente a causa della sanzione disciplinare irrogata al proprio tesserato atleta Riccardo Zillio dalla Commissione

di Giustizia di primo grado della F.G.I. in data 26 gennaio 2014, poi confermata dalla Commissione di Giustizia di secondo grado e, infine, annullata integralmente dal lodo del Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport presso il CONI in data 24 settembre 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Ginnastica D'Italia (F.G.I.) e del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2016 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 10 aprile 2015 e depositato il successivo 23 aprile, l'Associazione Corpo Libero Gymnastics Team ha adito questo Tribunale al fine di ottenere il risarcimento per equivalente dei danni patiti in proprio a seguito della sanzione disciplinare inflitta al proprio atleta Riccardo Zillio che non ha consentito lui di partecipare alle attività ufficiali programmate dalla Federazione Ginnastica d'Italia (F.G.I.) dal 16 gennaio 2014 al 26 giugno 2014 con conseguente perdita del main sponsor, retrocessione alla categoria inferiore, danno all'immagine.

2. Parte ricorrente afferma che la sanzione disciplinare sarebbe stata illegittimamente irrogata, come da ultimo stabilito dal TNAS, con decisione del 24 settembre 2014.

3. Questi i fatti:

A) Prima sanzione disciplinare

In qualità di grande elettore rappresentante della categoria atleti del Comitato Regionale del Veneto, il sig. Zillio aveva partecipato all'Assemblea Elettiva della

FGI del 15 dicembre 2012, che, tuttavia, aveva deliberato con ritenute irregolarità tali da indurlo alla proposizione di un'azione di annullamento di tutte le votazioni in tale sede adottate.

Adiva, dapprima, il Consiglio Direttivo Federale che, in data 19 gennaio 2013, dichiarava il ricorso inammissibile, quindi, l'Alta Corte di Giustizia che, con sentenza n. 15 del 2 agosto 2013, accoglieva il ricorso nella parte in cui aveva richiesto la ripetizione della sola votazione in cui avrebbe dovuto esprimere la sua posizione di grande elettore per l'elezione dei rappresentanti della categoria di atleti.

Il ricorrente proponeva allora ricorso al Tar Lazio (R.G. n. 7721/2013) per ottenere l'annullamento di tale pronuncia nella parte in cui non aveva accolto la sua richiesta principale, ovvero l'annullamento in toto dell'Assemblea elettiva.

In data 31 luglio 2013, a pochi giorni dal deposito del ricorso, la Procura federale gli notificava avviso di avvio del procedimento disciplinare a causa del ricorso proposto innanzi al Tar Lazio per condotta contraria alla lealtà sportiva (art. 2 regolamento di Giustizia e Disciplina della F.G.I.) e violativa della clausola compromissoria (art. 27, regolamento cit.).

Condannato in primo grado dalla giustizia federale alla sospensione per 12 mesi, a decorrere dal 16 gennaio 2014 iniziava a scontare tale sanzione.

Con decisione del secondo grado della giustizia federale del 20 maggio 2014 la suddetta sanzione veniva confermata.

In data 24 settembre 2014 veniva, infine, emanato il lodo del TNAS di annullamento integrale e retroattivo della sanzione irrogata.

B) Seconda sanzione disciplinare

In data 7 settembre 2013, in esecuzione della sentenza n. 15/2013 dell'Alta Corte di Giustizia, la Federazione indiceva un'Assemblea straordinaria per la ripetizione delle operazioni di voto con esclusivo riferimento ai rappresentanti della categoria atleti; le relative delibere venivano nuovamente impugnate dal sig. Zillio di fronte all'Alta Corte di Giustizia.

Con decisione 11 novembre 2013, n. 31, l'Alta Corte rigettava il ricorso ed il sig. Zillio proponeva, in data 27 gennaio 2014, un secondo ricorso al Tar per chiederne l'annullamento.

Veniva, dunque, avviato un secondo procedimento disciplinare, per l'asserita reiterata violazione dei principi di lealtà sportiva e della clausola compromissoria.

Il primo grado federale si concludeva il 9 luglio 2014 con la condanna alla sospensione per sei mesi.

Il sig. Zillio appellava tale decisione innanzi alla Commissione di Giustizia di Secondo Grado che, con decisione del 10 novembre 2014, in parziale riforma della decisione di primo grado, disponeva la sospensione dell'atleta per mesi otto.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, con decisione n. 8 del 30 marzo 2015 ha ridotto infine la sanzione a mesi quattro, escludendo la recidiva, in considerazione dell'intervenuto annullamento della prima sanzione disciplinare.

4. L'associazione agisce, nel presente giudizio, per il risarcimento per equivalente dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della sanzione disciplinare irrogata al sig. Zillio, in particolare:

- a) per la perdita del main sponsor;
- b) per la retrocessione alla categoria inferiore;
- c) per il danno all'immagine dalla stessa subito.

5. Si è costituito in giudizio il CONI che, con memoria del 23 giugno 2016 ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda risarcitoria in quanto troverebbe applicazione, nella fattispecie in esame, lo statuto della responsabilità civile dei magistrati che richiede l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, allo stato, non dimostrato; inoltre, difetterebbe la prova documentale dei danni lamentati.

6. Si è altresì costituita in giudizio la Federazione Ginnastica d'Italia che con memoria del 30 giugno 2016 ha contestato, nel merito, la fondatezza del gravame,

per insussistenza di tutti i danni lamentati e per assenza dell'elemento soggettivo.

7. Alla pubblica udienza del 18 luglio 2016 la causa è stata discussa per essere trattenuta, poi, in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del CONI.

Nel presente giudizio, infatti, l'Associazione Corpo Libero Gymnastics Team agisce per il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'irrogazione da parte degli organi di giustizia federali della sanzione della sospensione per dodici mesi, poi annullata dal TNAS con decisione del 24 settembre 2014.

Il CONI, dunque, deve considerarsi ente legittimato a resistere al presente giudizio poiché viene in esame la domanda risarcitoria conseguente all'irrogazione di una sanzione disciplinare in ultima istanza annullata dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, che del CONI è organo giustiziale, in uno con l'Alta Corte di Giustizia Sportiva, secondo il sistema di giustizia sportiva vigente prima della riforma del 2014.

3. Nel merito, il ricorso è fondato nei confronti della Federazione Ginnastica d'Italia mentre deve essere respinto nei confronti del CONI.

Giova brevemente premettere come, ai sensi delle statuizioni contenute nella nota pronuncia del giudice costituzionale n. 49 del 2011, sia innanzitutto ammissibile innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, l'azione risarcitoria per i danni conseguenti alle sanzioni disciplinari illegittimamente irrogate, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere.

In tale sede, peraltro, non viene neppure in questione la cognizione incidentale del giudice amministrativo sulla sanzione disciplinare in quanto, nel caso di specie, la sanzione, per la cui irrogazione è chiesto il risarcimento del danno per equivalente, è stata dallo stesso organo giustiziale di ultima istanza definitivamente annullata.

Il TNAS, infatti, con decisione del 24 settembre 2014, ha affermato che *“i comportamenti e le iniziative giudiziarie poste in essere dal sig. Zillio e contestate nei provvedimenti della Federazione non configurano in concreto alcuna violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, pur potendosi ammettere che l’esercizio di una pluralità di azioni, in sé lecite e finanche espressive di diritti personali, possa venir riguardato e apprezzato in una complessiva logica di censurabilità associativa; Nel caso di specie, proprio dalla valutazione complessiva dei comportamenti ascritti al sig. Zillio e dall’esame di ciascuno di essi emerge che, se indubbiamente l’interessato ha fatto valere le proprie ragioni con ostinazione, pur tuttavia non ha valicato i limiti preposti dall’ordinamento per la tutela dei propri diritti, che in parte hanno trovato riconoscimento giudiziale in ordine alla meritevolezza di tutela.*

In particolare, la proposizione da parte dell’istante dell’azione dinanzi al Giudice Amministrativo appare come iniziativa legittima, oltre che espressione di un diritto riconosciuto e garantito dalla Costituzione”.

Il TNAS, del pari, ha affermato che la mancata partecipazione del sig. Zillio alle nuove elezioni indette dalla F.G.I. per il 7 settembre 2013, così come la mancata comparizione innanzi ai vari organi di giustizia federale aditi, sono scelte che rientrano nell’esercizio legittimo delle sue facoltà e che non integrano alcun illecito.

Sulla base delle su esposte argomentazioni il TNAS è pervenuto, dunque, alla decisione caducatoria della sanzione disciplinare irrogata all’esito del primo procedimento disciplinare subito dal sig. Zillio, e dallo stesso scontata a far data dal 16 gennaio 2014 sino al 26 giugno 2014 (data della decisione relativa al secondo procedimento disciplinare, in primo grado, di condanna a mesi sei, dalla quale può considerarsi scontata la prima sospensione disciplinare).

4. L’azione risarcitoria di cui in causa è riconducibile entro lo statuto della responsabilità aquiliana della P.A.

4.1. Sulla inapplicabilità agli organi di giustizia federale del regime della

responsabilità civile dei magistrati.

Innanzitutto, erra la difesa della Federazione e del CONI nel ritenere, nella specie, configurabile un'ipotesi di responsabilità riconducibile entro il paradigma della responsabilità civile dei magistrati.

Lo statuto della responsabilità civile dei magistrati non è applicabile, nella specie, per il semplice rilievo che gli organi di giustizia federali non hanno natura giurisdizionale.

Come già affermato da questo Tribunale, infatti, in relazione alla prospettata violazione degli artt. 101, 102, 104, 106, 108 e 111 Cost., *“deve essere evidenziato che le norme in esame non sono applicabili agli organi di giustizia sportiva i quali non hanno natura giurisdizionale e, secondo la sentenza n. 49/2011, sono competenti a valutare solo questioni giuridicamente non rilevanti per l'ordinamento statale (...); laddove, invece, il provvedimento degli organi di giustizia sportiva coinvolga anche situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale subentra la tutela giurisdizionale (seppure solo risarcitoria) del giudice amministrativo al quale sono sicuramente riferibili i parametri costituzionali di cui sopra”* (così, Tar Lazio, sez. III, 14 aprile 2016, n. 4391).

La legge n. 117/1988, in materia di "risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati", nel prevedere all'art. 1 che *"le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature, ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciale, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria"*, ha inteso estendere la relativa disciplina ai soli esercenti funzioni giudiziarie, sia inquirenti che giudicanti, nel senso tipico e rigoroso del termine (in tal senso, Cass. civ. Sez. III, Sent., 05 agosto 2010, n. 18170).

Stante la natura eccezionale delle norme poste dalla l. 117/1988, deve escludersi,

dunque, la possibilità della loro applicazione analogica a soggetti che non svolgono funzioni giudiziarie.


4.2. Sulla natura degli organi di giustizia federale e delle relative decisioni.

Posto che gli organi di giustizia federale non esercitano funzioni giudiziarie, occorre definire la loro natura e le funzioni dagli stessi svolte.

Dalla loro natura di organi delle federazioni sportive discende necessariamente che essi partecipano della stessa natura delle Federazioni sportive entro le quali sono costituiti e sono destinati ad operare.

Le Federazioni sportive nazionali, come insegna la più accorta dottrina formatasi in materia alla luce del dettato normativo di cui al d. lgs. n. 242 /1999, appaiono partecipare, infatti, di una duplice natura privatistica e pubblicistica, a seconda dell'attività dalle medesime espletata: se sorgono come associazioni con personalità giuridica di diritto privato, in quanto tali svolgenti attività regolata dai principi civilistici, nel momento in cui giungono ad operare in qualità di organi del CONI, svolgono altresì attività di valenza pubblicistica rispetto alla quale non può che essere loro riconosciuta natura pubblica.

Sebbene le attività di valenza pubblicistica siano indicate all'art. 23 Statuto del CONI, che considera tali “

alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché 

olimpica e all'alto livello, alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici”, la loro esatta individuazione non può prescindere dal principio generale posto all'art.1, comma 2, D.L. 19/08/2003, n. 220 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 ottobre 2003, n. 280, a norma del quale “*I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della*

Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”.

Il criterio generale rimane, dunque, quello della rilevanza per l'ordinamento statale di situazione giuridiche connesse con l'ordinamento sportivo.

Gli organi di giustizia costituiti presso le Federazioni sportive, dunque, sono organi giustiziali rispetto alle decisioni aventi rilevanza interna per l'ordinamento sportivo, mentre debbono considerarsi partecipare della medesima natura pubblicistica delle Federazioni cui appartengono, ogni qualvolta le loro decisioni rivestano rilevanza giuridica esterna per l'ordinamento statale.

Le decisioni degli organi di giustizia federale, dunque, devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta, seppur in materia disciplinare riservata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, d.l. n. 220 cit., all'ordinamento sportivo, vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale, che come tali, non possono sfuggire alla tutela giurisdizionale statale pena la lesione del fondamentale diritto di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall'art. 24 cost.

Cosicché, allorquando la decisione in materia disciplinare giunga a ledere posizione giuridicamente rilevanti per l'ordinamento statale, torna ad espandersi la giurisdizione residuale del giudice amministrativo in materia, innanzi al quale può essere fatta valere, appunto, la pretesa risarcitoria secondo i dettami della già richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2011.

4.3. Sulla responsabilità aquiliana degli organi federali.

Dall'asserita natura amministrativa degli organi delle federazioni sportive, allorquando l'attività dagli stessi espletata giunga ad investire posizioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento statale, discende la sottoposizione della loro responsabilità al paradigma della responsabilità aquiliana della P.A.

Ai fini della configurabilità della responsabilità della P.A., la giurisprudenza è costante nell'affermare che *"non è sufficiente il solo annullamento del*

provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia configurabile la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, dovendosi verificare se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi; da ciò deriva che, in sede di accertamento della responsabilità della Pubblica amministrazione per danno a privati, il giudice amministrativo, in conformità ai principi enunciati nella materia anche dal giudice comunitario, può affermare tale responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato; il giudice può negarla, invece, quando l'indagine conduca al riconoscimento dell'errore scusabile con la conseguenza che, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana (ex art. 2043 cod.civ.) della Pubblica amministrazione per danno, devono ricorrere i presupposti del comportamento colposo, del danno ingiusto e del nesso di consequenzialità" (Cons. St., sez. IV, 1° agosto 2016, n. 3464; sez. V, 18 gennaio 2016, n. 125).

La riscontrata illegittimità dell'atto rappresenta tuttavia, nella normalità dei casi, l'indice della colpa dell'Amministrazione - indice tanto più grave, preciso e concordante quanto più intensa e non spiegata sia l'illegittimità in cui l'apparato amministrativo sia incorso, spettando alla P.A. provare l'assenza di colpa, attraverso la dimostrazione, in ipotesi, della sussistenza di cause di giustificazione legalmente tipizzate (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 20 maggio 2016, n. 5967).

Quanto al regime della prova, la giurisprudenza ha chiarito che il rinvio al sistema delle presunzioni semplici, di cui agli artt. 2727 e 2729, c.c., induce a ritenere che l'illegittimità del provvedimento annullato costituisce soltanto uno degli indici presuntivi della colpevolezza dell'Amministrazione; e in virtù di tale configurazione, qualora si annulli un provvedimento illegittimo, grava su di essa l'onere di provare l'assenza di colpa, mediante la deduzione di circostanze

integranti gli estremi dell'errore scusabile (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1356).

5. Nel caso di specie l'evento dannoso è consistito nell'impossibilità, per l'associazione, di poter utilizzare l'atleta Zillio nelle competizioni ufficiali organizzate dalla Federazione nel periodo 16 gennaio 2014 – 26 giugno 2016, in particolare nel Campionato di serie A1 GAM della FGI dell'anno 2014.

Quanto all'elemento soggettivo, sulla base dei principi su richiamati in materia di responsabilità della P.A., la valutazione della sua sussistenza nella fattispecie *de qua*, non può che prendere le mosse da quanto statuito dal TNAS nella decisione che, in data 18 settembre 2014, ha annullato la prima sanzione disciplinare applicata allo Zillio.

In tale decisione, il TNAS, correttamente applicando i principi e le norme di cui all'art. 2 e 27 del Regolamento di Giustizia della F.G.I., ha infatti affermato che *“la proposizione da parte dell'istante dell'azione dinanzi al Giudice Amministrativo appare come iniziativa legittima, oltre che espressione di un diritto riconosciuto e garantito dalla Costituzione. Nel caso di specie, infatti, per l'impugnazione di atti relativi ad elezioni federali appariva, nel contesto normativo pro tempore entro il cui orizzonte la valutazione va naturalmente compiuta, inoperante lo stesso vincolo di giustizia federale.*

L'iniziativa giudiziaria promossa dall'istante dinanzi al Tar non può in quanto tale, in assenza di ogni definitivo accertamento di soccombenza tale da indurre sanzioni di temerarietà, rimanere esposta al sindacato ulteriore da parte della Giustizia associativa, non integrando infrazione delle relative prerogative né altra violazione di principi, né apparendo costituire alcun abuso. Si tratta, in sé, di un comportamento valutabile in quella sede dal giudice naturale”.

Ciò che lo stesso TNAS rileva, dunque, nella propria decisione, è l'applicazione non conforme al dettato legislativo e, prima ancora, costituzionale dell'art. 27, reg. cit.

L'art. 27 *“Inosservanza della clausola compromissoria”* (ora 26 del nuovo

regolamento di Giustizia della F.G.I.), statuisce che:

“1. La Società o i Tesserati, se ritengono che nell’ambito federale si siano verificate lesioni dei loro diritti od interessi che non siano tutelati in via esclusiva dall’ordinamento dello Stato, devono adire gli Organi di Giustizia della Federazione.

2. Le Società od i Tesserati che si rivolgono all’Autorità Giudiziaria per fatti derivanti o comunque connessi all’attività federale, nei confronti di appartenenti alla Federazione, sono puniti con sanzione inibitoria fino alla radiazione. Ove ricorrano circostanze che possano essere valutate a favore di chi si rende responsabile della violazione la sanzione applicabile non può essere inferiore ad un anno di sospensione.”

La norma regolamentare, alla stregua delle stesse affermazioni del giudice sportivo di ultima istanza, deve considerarsi illegittimamente applicata dagli organi di giustizia federale perché:

- il vincolo di giustizia, codificato dal legislatore statale nella norma dell’art. 2, comma 2, l. n. 280/2003, che impone alle società e ai tesserati l’onere di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo e la cui *ratio* sta nell’esigenza di preservare il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, si applica nelle sole materie riservate all’ordinamento sportivo medesimo;
- laddove, come in specie, oggetto della tutela giudiziaria azionata dall’atleta Zillio, in qualità di elettore, è stata l’impugnazione di atti relativi alle elezioni federali, rispetto al quale il giudice naturalmente competente è il giudice amministrativo, il vincolo di giustizia deve considerarsi “inoperante”;
- la proposizione di un’azione dinanzi al giudice amministrativo, in tal caso, rappresentando un’iniziativa legittima, oltre che espressione del fondamentale diritto di difesa garantito e tutelato dalla Costituzione, del tutto illegittimamente è stata ritenuta condotta disciplinarmente rilevante alla luce della clausola compromissoria di cui all’art. 27 cit., che non può giungere ad essere interpretata in

modo da escludere la tutela giurisdizionale in caso di lesione di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento generale e, come tali, tutelabili solo davanti il giudice statale.

L'illegittimità così accertata del provvedimento disciplinare, in uno con l'assenza della prova della mancanza di colpa, da parte degli organi federali, nell'aver applicato la norma regolamentare in modo non conforme alla legge e a diritti costituzionalmente garantiti, possono, dunque, essere considerati indici sufficienti a ritenere integrato l'elemento soggettivo della colpa.

Del pari, la sussistenza del nesso causale tra la sanzione della sospensione dall'attività agonistica applicata all'atleta Zillio e i danni patrimoniali lamentati dall'associazione, non appare, sulla base della copiosa documentazione depositata, possa essere posta in discussione.

Può, dunque, ritenersi accertata la sussistenza di tutti i presupposti per l'affermazione della responsabilità in merito ai danni subiti dall'associazione, in conseguenza all'irrogazione della prima sanzione, in capo alla sola F.G.I., non essendo all'opposto ravvisabile alcun profilo di responsabilità del CONI, avendo il TNAS, in seno al CONI operante, annullato la sanzione illegittimamente irrogata dagli organi federali.

5.1. Quanto ai danni patrimoniali la ricorrente ha chiesto il risarcimento:

- del danno per perdita del *main sponsor*, ovvero del principale contratto di sponsorizzazione, pari ad € 100.000 annui, non rinnovato per l'anno 2014 dallo sponsor esclusivamente per l'avvenuta sospensione dell'atleta Zillio;
- del danno da retrocessione alla categoria inferiore, quantificato in misura non inferiore ad € 50.000.

La ricorrente ha fornito idonea prova documentale: della sussistenza, per gli anni precedenti, del contratto di sponsorizzazione con la Promo Security s.a.s., che per l'anno 2013 ammontava ad € 100.000 (come da contratti e fatture in atti); del fatto che la sospensione dell'atleta sia stata causa diretta ed immediata del mancato rinnovo del contratto stesso per l'anno 2014, come attestato dal fax inviato dalla

società promo Security in data 22 gennaio 2014.

Il danno per perdita di sponsor, in quanto danno patrimoniale causato direttamente dalla sospensione dell'atleta va, dunque, risarcito, per l'intero ammontare del contratto, preventivato dalla società per l'anno 2014, per un importo pari ad € 100.000.

Il danno da retrocessione alla categoria inferiore, non risulta, invece, adeguatamente provato.

Trattasi, nella specie, di danno da perdita di *chance*.

La giurisprudenza riconosce la rilevanza della *chance*, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non come mera aspettativa di fatto, ma come entità patrimoniale a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione economica e giuridica (così, Cass, Civ., 18 marzo 2003, n. 3999).

L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di *chance* esige, dunque, la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. Cass. 4052/2009; 11353/2010; 22376/2012). *“In particolare, la perdita di "chance" - in astratto configurabile nel caso concreto - costituisce un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale. Ne deriva che la "chance" è anch'essa un'entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta "chance", intesa come attitudine attuale (Cass. 11322/2003; 12243/2007).”* (così, da ultimo, Cass. Civ. Sez. I, 30 settembre 2016, n. 19604)

Dalla relazione peritale, allegata dalla ricorrente associazione al ricorso, e dalle

successive memorie prodotte, corredate da copiosa documentazione, può ritenersi provato il nesso causale tra la mancata partecipazione dell'atleta al campionato A1 2014, svoltosi nei mesi di febbraio – aprile 2014, quando Zillio scontava la sua sanzione, e la retrocessione della squadra in serie A2, attraverso l'analitica comparazione di tutti i punteggi conseguiti dall'associazione nei campionati 2011, 2012, 2013, grazie alla partecipazione dell'atleta Zillio nella disciplina del volteggio, e i più bassi punteggi conseguiti nel 2014, potendosi così desumere, con ragionevole probabilità, che la mancata partecipazione dell'atleta abbia comportato la retrocessione della squadra in serie A2.

Pur tuttavia, non è stato in alcun modo provato dalla ricorrente società il pregiudizio economico subito, al di fuori della già intervenuta perdita del contratto di sponsorizzazione, in conseguenza della retrocessione della squadra nella serie inferiore.

La stessa relazione peritale, sul punto è carente, in quanto la tabella contenente l'analisi delle entrate commerciali per gli anni di interesse non è supportata da documentazione probatoria alcuna.

5.2. Quanto ai danni non patrimoniali, l'associazione ha chiesto il risarcimento del danno all'immagine quantificabile in misura non inferiore ad € 30.000.

Anche tale voce di danno non è risarcibile in quanto non può ritenersi provato il nesso causale tra la sospensione disciplinare dell'atleta per fatti dallo stesso posti in essere *uti singulus* (nella veste di elettore nella relativa assemblea) e il pregiudizio asseritamente subito dall'associazione alla propria immagine, allorquando dagli stessi articoli di stampa prodotti in giudizio viene, all'opposto, sottolineata la grave ingiustizia di cui l'atleta sarebbe stato vittima.

6. Conclusivamente, per tutto quanto sopra esposto, la Federazione Ginnastica d'Italia deve essere condannata al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente associazione e quantificato nella somma di 100.000 euro.

Sulla suddetta somma devono essere poi computati, trattandosi di debito di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale, sul credito rivalutato

anno per anno, secondo i criteri costantemente applicati dalla giurisprudenza (da ultimo Cassazione civile, sez. III, 6 ottobre 2016 n. 19987), dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:

- condanna la FGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, nei sensi di cui in motivazione, per l'importo di euro 100.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, computati sul credito rivalutato anno per anno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna la FGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre oneri ed accessori di legge;
- compensa le spese di lite nei confronti del CONI.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 18 luglio 2016 e 7 novembre 2016, con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Francesca Romano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Romano

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO